SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 148

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 giugno 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

---

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

---

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2016, n. **114**.

**Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» ed in particolare l'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 1° febbraio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto reca disposizioni sulla determinazione e sull'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come indicate negli articoli seguenti. Dette entrate comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento e non includono le sanzioni amministrative.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono determinate, salvo quanto stabilito con il presente decreto legislativo, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonché sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione.

Art. 2.

*Modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla regione*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalità volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali di cui all'articolo 1 riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote delle compartecipazioni al gettito erariale sono corrisposte alla Regione secondo le modalità indicate dal presente decreto legislativo.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di tasse automobilistiche*

1. Le quote di gettito relative alle tasse automobilistiche spettanti alla Regione sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base alle comunicazioni del Dipartimento delle finanze relative ai versamenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Art. 4.

*Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche*

1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera *a)*, e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, è convenzionalmente costituita:

*a)* dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

*b)* dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

*c)* dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le quote di spettanza regionale di cui

al comma 1, lettera *c)*, sono determinate dal Dipartimento delle Finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate, e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 5.

*Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società*

1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle società - IRES, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera *a)* e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, è determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione:

*a)* il luogo di ubicazione degli impianti per le imprese mono-impianto che operano nella Regione;

*b)* la distribuzione percentuale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione.

2. La quota spettante alla Regione è determinata dal Dipartimento delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 6.

*Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione*

1. La compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto - IVA, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *f)*, dello Statuto, è annualmente stabilita applicando al gettito nazionale IVA complessivo, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota spettante all'Unione Europea, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile. Il relativo conguaglio è effettuato quando si rendono disponibili i dati dell'annualità di riferimento.

2. Le quote spettanti alla Regione sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 7.

*Disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale*

1. Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi del primo comma, lettera *m)*, e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, rientra anche la quota del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione.

2. La quota di cui al comma 1 è determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, così come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualità di riferimento. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile.

3. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione, le compartecipazioni alle entrate tributarie non disciplinate dai precedenti commi sono determinate dal Dipartimento delle Finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 8.

*Disposizioni in materia di accise*

1. Le quote delle accise spettanti alla Regione ai sensi del primo comma, lettere *d)* ed *m)*, dell'articolo 8 dello Statuto, sono determinate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. La quota regionale della compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale è versata dai soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tramite il modello F24. La Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate ripartisce il gettito tra Stato e Regione e provvede a riversare le quote di spettanza della Sardegna direttamente nelle casse regionali, negli stessi tempi previsti per il riversamento delle rimanenti quote nelle casse statali.

Art. 9.

*Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi*

1. Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo di tabacchi lavorati nel territorio della Regione provvede direttamente al versamento della quota dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.

Art. 10.

*Disposizioni in materia di entrate derivanti dalla raccolta del gioco*

1. La compartecipazione regionale di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *m)*, e del secondo comma dello Statuto, fa riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria sia di natura non tributaria in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alla Sardegna sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio della Regione, e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate

mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio della Regione. In particolare, i giochi con vincita in denaro di cui al primo periodo sono:

*a)* i giochi mediante apparecchi con vincite in denaro;

*b)* le scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati;

*c)* i concorsi pronostici sportivi;

*d)* i giochi numerici a quota fissa;

*e)* i giochi numerici a totalizzazione nazionale;

*f)* le lotterie ad estrazione istantanea e differita;

*g)* il bingo di sala;

*h)* i giochi raccolti a distanza.

2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1 sono quantificate dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e versate alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Qualora, per alcune tipologie di giochi, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alla Regione, questa è determinata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli in base al rapporto percentuale, rispettivamente, tra la raccolta regionale in rete fisica e le giocate regionali effettuate a distanza, ai sensi del comma 1, e quelle corrispondenti nazionali, ed è versata nelle casse regionali dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 11.

*Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari*

1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ed alle tasse sulle concessioni governative, è riversato direttamente alla Regione dai soggetti a cui il gettito affluisce.

Art. 12.

*Imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche*

1. La quota del gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) e dell'imposta sulle riserve matematiche, al netto degli importi compensati, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *m)*, e del secondo comma dello Statuto, è determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione regionale dei premi contabilizzati, a favore della Sardegna, dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

Art. 13.

*Rimborsi di tributi erariali*

1. La restituzione ai contribuenti dei tributi indebitamente percepiti, o comunque non dovuti, grava sul bilancio della Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluta.

Art. 14.

*Agevolazioni fiscali*

1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione Sardegna, con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta, agevolazioni o deduzioni dalla base imponibile, può in ogni caso compiere una qualsiasi di tali manovre, purché non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.

2. La Regione autonoma della Sardegna può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni di cui al presente comma sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Art. 15.

*Riserve erariali*

1. Le compartecipazioni spettanti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva erariale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Esclusivamente qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale può essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale.

Art. 16.

*Disposizioni di carattere generale*

1. Le quote delle entrate spettanti alla Regione sono determinate al netto dei rimborsi e delle compensazioni a favore dei soggetti passivi d'imposta. Dette quote, ove non diversamente disposto, sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che procede alla loro erogazione mediante acconti e conguagli.

2. Per le entrate non disciplinate dai precedenti articoli, la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze

si impegnano a concordare nuovi parametri di calcolo al fine di quantificare il gettito maturato nel territorio regionale. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione, la devoluzione delle compartecipazioni regionali è effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale.

3. Nel caso in cui le disposizioni relative alla spettanza dei gettiti tributari contrastino con analoghe disposizioni stabilite dall'ordinamento in applicazione del principio di territorialità, con riferimento ai gettiti spettanti ad altre regioni, all'attribuzione si provvede d'intesa tra gli enti interessati ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei principi generali previsti dall'ordinamento, in modo da non comportare duplicazioni di oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17.

*Abrogazione di norme*

1. Gli articoli dal 32 al 38 del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono abrogati.

Art. 18.

*Decorrenza*

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2016

MATTARELLA

*Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri*

*Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

*Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58. Il testo vigente dell'articolo 8 è il seguente:

«Art. 8. Le entrate della regione sono costituite:

*a)* dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

*b)* dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

*c)* dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

*d)* dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

*e)* dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

*f)* dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

*g)* dai canoni per le concessioni idroelettriche;

*h)* da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

*i)* dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

*l)* da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

*m)* dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.».

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. Il testo dell'articolo 1, comma 838, è il seguente:

«838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere *a)* e *m)* del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.».

Il testo dell'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è il seguente:

«Art. 56. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la

Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.».

*Note all'art. 1:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

*Note all'art. 2:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

*Note all'art. 3:*

Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1982, n. 359, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1983, n. 58, S.O. Il testo dell'articolo 5, comma 32, è il seguente:

«Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.».

*Note all'art. 4:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

*Note all'art. 5:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

*Note all'art. 6:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

*Note all'art. 7:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Il testo dell'articolo 26, comma 2, è il seguente:

«Art. 26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

(*Omissis*).

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati . La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

*a)* gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

*b)* gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

*c)* gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

(*Omissis*).».

*Note all'art. 8:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

*Note all'art. 10:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

*Note all'art. 12:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

*Note all'art. 14:*

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174. Il Capo III è rubricato come segue: «Capo III. Disposizioni in materia di riscossione.».

*Note all'art. 15:*

Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, è riportato nella nota al titolo.

*Note all'art. 17:*

Il testo degli articoli da 32 a 38 del Capo VIII decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), abrogati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1949, n. 121.

**16G00123**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 maggio 2016.

**Modalità di messa a dimora di piantine in aree pubbliche in occasione della Giornata nazionale degli alberi.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, pertinente le norme per lo sviluppo degli spazi urbani verdi;

Visto l'art. 1 sulle disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi della stessa legge 14 gennaio 2013, n. 10 che, al comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sulle modalità di messa a dimora in aree pubbliche di piantine in occasione della Giornata nazionale degli alberi;

Sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'art. 3 della stessa legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

*Articolo unico*

1. In occasione della celebrazione della Giornata nazionale degli alberi, le istituzioni scolastiche, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, curano la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale.

2. Il sito di piantagione e la tipologia delle piantine dovranno essere scelti congiuntamente al Corpo forestale dello Stato oppure ad un esperto forestale incaricato dalla istituzione scolastica o dal comune. Nella scelta si considereranno il numero di piante da mettere a dimora nell'anno o per un certo numero di anni, la disponibilità di piantine, le caratteristiche del suolo, lo spazio disponibile, le esigenze edafiche e climatiche delle specie, e si terrà sempre conto dei futuri ingombri delle radici e della chioma in crescita che dovranno essere compatibili con gli eventuali edifici e infrastrutture circostanti. Particolare cura riguarderà la preparazione del terreno con adeguata ampiezza della buca per le radici da ospitare, l'eventuale uso di terriccio in suoli non molto fertili e di una adeguata irrigazione ove necessiti. Chi gestisce l'area dovrà curare la manutenzione e l'eventuale irrigazione periodica necessarie ad assicurare l'attecchimento e il successivo sviluppo della pianta.

3. L'istituzione scolastica o il comune potrà avvalersi del contributo di esperti qualificati in materia, disponibili in loco, per sensibilizzare e avvicinare le nuove generazioni all'ambiente naturale di cui gli alberi e in generale gli ecosistemi forestali sono le espressioni più comuni e tangibili e nel contempo le più complesse ed efficaci a tutela dello stesso ambiente naturale e della salute umana, anche in ambito cittadino.

4. In caso di oggettive difficoltà a reperire lo spazio idoneo per l'impianto di un nuovo albero nei pressi di una istituzione scolastica interessata all'iniziativa, per la Giornata nazionale degli alberi si potranno utilizzare spazi verdi ed alberi già esistenti in zona per sensibilizzare i partecipanti sulle molteplici positività degli ecosistemi arborei in ambiti urbani ed extraurbani e sulle necessità di preservarli con una costante e doverosa cura da parte di tutti.

Roma, 31 maggio 2016

*Il Ministro:* GALLETTI

16A04782

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2016.

**Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestio-

ne e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali». Visto il medesimo comma 2, ultimo periodo, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, l'art. 11, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;

Visto il decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, concernente «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto dell'interpello abbreviato*

1. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, può interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali. Il rischio fiscale è inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i princìpi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

2. Il contribuente può presentare le tipologie di interpello indicate nell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i cui termini, modalità ed effetti sono disciplinati nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

*Ufficio competente*

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato l'ufficio competente ai fini della presentazione e dell'istruttoria delle istanze di interpello abbreviato.

2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad un ufficio diverso da quello competente, la stessa è trasmessa tempestivamente all'ufficio competente. In tale caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente di cui viene data comunicazione al contribuente.

Art. 3.

*Presentazione dell'istanza di interpello abbreviato*

1. Il contribuente può presentare l'istanza di interpello prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. Nell'ambito dei doveri di trasparenza e collaborazione declinati all'art. 5 comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è ricompresa la tempestiva comunicazione all'ufficio dei rischi per i quali il contribuente intende presentare l'istanza di interpello abbreviato.

2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. L'istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso via posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di presentazione dell'istanza di interpello abbreviato.

3. L'istanza si considera presentata alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio competente. Per data di ricezione dell'istanza si intende la data di consegna ovvero, per le istanze presentate a mezzo di servizio postale o per via telematica, la data risultante dall'avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. Nel caso in cui l'istanza viene presentata ad un ufficio non competente alla trattazione, quest'ultimo la trasmette immediatamente all'ufficio competente. In tal caso, per data di ricezione dell'istanza, si intende quella risultante dal protocollo informatico dell'ufficio competente.

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4.

*Contenuto dell'istanza di interpello abbreviato*

1. L'istanza di interpello abbreviato deve contenere:

*a)* i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale;

*b)* la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali;

*c)* le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

*d)* l'indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;

*e)* la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso;

*f)* l'indicazione che si tratta di una istanza presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

2. L'istanza contiene altresì l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare.

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso dell'Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

Art. 5.

*Istruttoria dell'interpello abbreviato*

1. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di interpello abbreviato, verifica i requisiti di cui all'art. 4, comma 1.

2. Nei casi in cui l'istanza sia carente di uno o più requisiti di cui all'art. 4, comma 1, l'ufficio invita il contribuente alla relativa regolarizzazione. L'invito a regolarizzare è notificato o comunicato al contribuente, con le modalità di cui al successivo art. 7, entro quindici giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. L'integrazione avviene entro trenta giorni con le stesse modalità consentite per la presentazione dell'istanza di interpello. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

3. L'Agenzia delle entrate può effettuare interlocuzioni con il contribuente, anche invitandolo a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la regolarità dell'istanza e la completezza delle informazioni fornite e di acquisire ulteriori elementi informativi.

4. Nel corso dell'istruttoria, ove ritenuto opportuno, i funzionari dell'Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili per la risposta che comunque deve essere resa nel termine di cui all'art. 7 comma 1.

Art. 6.

*Inammissibilità dell'istanza*

1. Le istanze di cui all'art. 3 sono inammissibili se:

*a)* sono presentate da un contribuente non ammesso o escluso dal regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

*b)* è sopraggiunto un provvedimento motivato di esclusione del contribuente dal regime di adempimento collaborativo per la perdita dei requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto;

*c)* sono presentate dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima;

*d)* hanno ad oggetto il medesimo rischio fiscale sul quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto sopravvenuti;

*e)* vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'art. 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'interpello di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

*f)* vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

*g)* non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

*h)* il contribuente, invitato a integrare i dati ai sensi dell'art. 5, comma 2, non provvede alla regolarizzazione entro il previsto termine di trenta giorni.

Art. 7.

*Modalità e termini per il rilascio della risposta*

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'ufficio competente è notificata o comunicata al contribuente in mani proprie, con le modalità di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, presso i recapiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio competente, ovvero da quella di ricezione dei dati carenti, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente.

2. Quando non sia possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio competente può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa da parte dell'ufficio competente.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2 entro il termine di 6 mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello. L'ufficio prende atto della rinuncia ed effettua la relativa comunicazione al contribuente.

4. L'istante è tenuto a trasmettere all'ufficio competente tutti i documenti richiesti, con le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza di interpello.

5. In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta ferma la possibilità per il contribuente di presentare all'ufficio competente, con le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza di interpello, la rinuncia espressa allo stesso.

Art. 8.

*Adempimenti del contribuente*

1. Il contribuente comunica tempestivamente all'ufficio competente se ha tenuto un comportamento non conforme al contenuto della risposta dell'Agenzia delle entrate.

2. Il contribuente è tenuto altresì a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata la risposta.

Art. 9.

*Efficacia della risposta all'istanza di interpello*

1. La risposta dell'ufficio competente ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente alla fattispecie prospettata nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo la rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, si intende che l'Agenzia delle entrate concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. Nel caso in cui l'ufficio risponda oltre il termine di cui all'art. 7, comma 1 ovvero comunichi una risposta diversa da quelle fornita in precedenza, l'eventuale inosservanza della soluzione interpretativa contenuta nella risposta tardiva o rettificativa dà luogo al recupero di imposte e interessi, senza l'irrogazione delle relative sanzioni, solo nel caso in cui, alla data della relativa notifica, il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

4. Nel caso di risposta resa oltre i termini di cui all'art. 7, comma 1 su istanze prive delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 2, l'eventuale difformità tra la soluzione interpretativa fornita nella risposta tardiva e il comportamento già posto in essere dal contribuente, dà luogo al recupero di imposta e interessi, senza l'irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 10.

*Disposizioni transitorie*

1. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza di interpello abbreviato può essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione di ammissione al regime e comunque prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

*Il Ministro:* PADOAN

**16A04821**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2016.

**Modalità di riparto della somma di euro 3.000.000.00, per l'anno 2016, a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018»;

Visto l'avviso concernente il decreto 28 dicembre 2015, *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2016 n. 27, serie generale con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce la tabella 08 relativa al Ministero dell'interno;

Considerato che in relazione alla struttura del bilancio dello Stato per l'anno 2016 è stato istituito nel CDR 4 Programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» il capitolo 2243 «Somme da destinare agli enti locali della Regione Sicilia, quale ristoro per le maggiori spese sostenute per l'accoglienza dei profughi e rifugiati extracomunitari» con uno stanziamento iniziale di euro 3 milioni;

Visto l'art. 1 comma 598 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che autorizza a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione Siciliana in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016;

Considerato che il medesimo comma stabilisce che alle modalità di riparto della somma di euro 3 milioni si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016;

Considerato che i Comuni di Trapani, Palermo, Messina, Lampedusa-Linosa, Porto Empedocle, Catania, Pozzallo e Augusta, sono stati interessati da numerosi eventi di sbarco nel corso dell'anno 2015, che hanno determinato maggiori oneri ai comuni relativamente ai punti di approdo e alle strutture di primissima accoglienza;

Considerato che l'anno 2015 ha visto l'attivazione di numerose strutture temporanee nei comuni italiani e quindi anche della regione Siciliana;

Acquisiti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione i dati relativi ai comuni siciliani che nel corso dell'anno 2015 risultano essere stati interessati dall'afflusso di stranieri;

Considerato che alla quota di riparto non partecipano i comuni siciliani che hanno avuto un'incidenza pari allo zero per cento di presenze medie mensili di persone accolte rispetto alla popolazione del comune;

Considerato che alla quota di riparto non partecipano i comuni siciliani che hanno avuto un'incidenza pari allo zero per cento di presenze medie mensili di persone accolte rispetto al totale accolto;

Ritenuto di destinare ai comuni euro 1.015.000,00 in proporzione all'incidenza degli sbarchi nella singola località rispetto al totale degli sbarchi nella Regione Siciliana, euro 1.000.000,00 in proporzione al numero medio mensile di stranieri accolti nel comune rispetto al totale della media mensile degli accolti ed euro 985.000,00 in proporzione al numero medio mensile di stranieri accolti rispetto alla popolazione residente;

Decreta:

Art. 1.

A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione Siciliana in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la ripartizione dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 a favore dei comuni siciliani interessati secondo gli importi complessivi indicati nell'allegata Tabella A, parte integrante del presente decreto, e determinati, per ciascuno dei comuni: per l'ammontare di euro 1.015.000,00, in relazione all'incidenza degli sbarchi nella singola località rispetto al totale degli sbarchi nella Regione Siciliana; per l'ammontare di euro 1.000.000,00, in relazione al numero medio mensile di stranieri accolti nel comune rispetto al totale della media mensile degli accolti; per l'ammontare di euro 985.000,00, in relazione al numero medio mensile di stranieri accolti rispetto alla popolazione residente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 28 aprile 2016

*Il Ministro dell'interno*
ALFANO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2016*
*Interno, foglio n. 1218*

**TABELLA A**

| COMUNE | I° PARAMETRO | II° PARAMETRO | III° PARAMETRO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| ***Agrigento*** | | € 25.806,00 | | € 25.806,00 |
| ***Aidone*** | | € 10.676,00 | € 29.612,00 | € 40.288,00 |
| ***Aragona*** | | € 12.085,00 | € 17.405,00 | € 29.490,00 |
| ***Augusta*** | € 217.500,00 | | | € 217.500,00 |
| ***Borgetto*** | | € 9.315,00 | € 18.139,00 | € 27.454,00 |
| ***Caltanissetta*** | | € 43.594,00 | | € 43.594,00 |
| ***Campobello di Mazara*** | | € 27.734,00 | € 32.744,00 | € 60.478,00 |
| ***Canicattì*** | | € 6.350,00 | | € 6.350,00 |
| ***Castellammare del Golfo*** | | € 52.811,00 | € 49.445,00 | € 102.256,00 |
| ***Castelvetrano*** | | € 39.916,00 | € 17.149,00 | € 57.065,00 |
| ***Catania*** | € 108.750,00 | | | € 108.750,00 |
| ***Chiaramonte Gulfi*** | | € 8.570,00 | € 14.247,00 | € 22.817,00 |
| ***Corleone*** | | € 9.331,00 | | € 9.331,00 |
| ***Custonaci*** | | € 10.514,00 | € 26.659,00 | € 37.173,00 |
| ***Enna*** | | € 22.599,00 | | € 22.599,00 |
| ***Geraci Siculo*** | | € 6.399,00 | € 45.447,00 | € 51.846,00 |
| ***Giardinello*** | | € 9.347,00 | € 56.597,00 | € 65.944,00 |
| ***Isnello*** | | € 7.258,00 | € 62.093,00 | € 69.351,00 |
| ***Lampedusa e Linosa*** | € 217.500,00 | | | € 217.500,00 |
| ***Licata*** | | € 12.976,00 | | € 12.976,00 |
| ***Marsala*** | | € 105.283,00 | € 17.944,00 | € 123.227,00 |
| ***Mazzarino*** | | € 10.854,00 | | € 10.854,00 |
| ***Melilli*** | | € 18.630,00 | € 19.479,00 | € 38.109,00 |
| ***Menfi*** | | € 5.281,00 | | € 5.281,00 |
| ***Messina*** | € 108.750,00 | € 70.420,00 | | € 179.170,00 |
| ***Modica*** | | € 7.906,00 | | € 7.906,00 |
| ***Montedoro*** | | € 13.235,00 | € 110.135,00 | € 123.370,00 |
| ***Naro*** | | € 9.607,00 | € 16.209,00 | € 25.816,00 |
| ***Noto*** | | € 19.910,00 | | € 19.910,00 |
| ***Palazzo Adriano*** | | | € 24.764,00 | € 24.764,00 |
| ***Palermo*** | € 108.750,00 | € 6.431,00 | | € 115.181,00 |
| ***Palma di Montechiaro*** | | € 5.621,00 | | € 5.621,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Partinico*** | | € 12.247,00 | | € 12.247,00 |
| ***Petrosino*** | | € 17.156,00 | € 30.226,00 | € 47.382,00 |
| ***Piana degli Albanesi*** | | € 36.612,00 | € 83.287,00 | € 119.899,00 |
| ***Piazza Armerina*** | | € 17.577,00 | | € 17.577,00 |
| ***Poggioreale*** | | | € 21.080,00 | € 21.080,00 |
| ***Porto Empedocle*** | € 36.250,00 | | | € 36.250,00 |
| ***Pozzallo*** | € 181.250,00 | | | € 181.250,00 |
| ***Ragusa*** | | € 34.651,00 | | € 34.651,00 |
| ***Regalbuto*** | | € 7.987,00 | € 14.780,00 | € 22.767,00 |
| ***Rosolini*** | | € 9.283,00 | | € 9.283,00 |
| ***Salemi*** | | € 61.835,00 | € 77.767,00 | € 139.602,00 |
| ***San Cataldo*** | | € 22.988,00 | € 13.417,00 | € 36.405,00 |
| ***San Giuseppe Jato*** | | € 13.413,00 | € 21.547,00 | € 34.960,00 |
| ***Santa Ninfa*** | | € 5.589,00 | € 14.997,00 | € 20.586,00 |
| ***Siculiana*** | | € 25.158,00 | € 74.258,00 | € 99.416,00 |
| ***Siracusa*** | | € 23.570,00 | | € 23.570,00 |
| ***Solarino*** | | € 5.767,00 | | € 5.767,00 |
| ***Trapani*** | € 36.250,00 | € 54.156,00 | | € 90.406,00 |
| ***Valderice*** | | € 41.893,00 | € 47.926,00 | € 89.819,00 |
| ***Vita*** | | | € 27.647,00 | € 27.647,00 |
| ***Vittoria*** | | € 21.659,00 | | € 21.659,00 |
| | **€ 1.015.000,00** | **€ 1.000.000,00** | **€ 985.000,00** | **€ 3.000.000,00** |

** importi con arrotondamenti*

**16A04760**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 aprile 2016.

**Definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori.** (Decreto n. 272).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 20 gennaio 2016 (Repertorio atti n. 11/CSR);

Visto il documento tecnico denominato «Modifiche ed integrazioni all'allegato E del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo per costituirne parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto è recepito l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 gennaio 2016, concernente la ridefinizione complessiva dei percorsi del sistema IFTS, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, volta a realizzare il potenziamento, nei limiti necessari, delle competenze comuni e tecnico-professionali, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale.

Roma, 27 aprile 2016

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
GIANNINI

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
POLETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2088*

---

ALLEGATO

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Repertorio atti n. 11/CSR del 20 gennaio 2016).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 20 gennaio 2016:

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-regioni assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, interregionale ed infraregionale;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'art. 69 che ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Vista la predetta legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'art. 7, comma 37-*ter*, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di «Istituti tecnici superiori» (di seguito I.T.S.);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti tecnici superiori (di seguito, I.T.S.);

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 46, della citata legge il quale dispone che accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori i giovani e gli adulti con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: *a)* diploma di istruzione secondaria di secondo grado; *b)* diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo» del 5 febbraio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il documento tecnico denominato «Modifiche ed integrazioni all'allegato E del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo per costituirne parte integrante;

Visto lo schema di Accordo tra Governo, Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, trasmesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota del 7 dicembre 2015, compresi gli allegati tecnici di cui al precedente punto, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso; documentazione diramata alle Regioni il 10 dicembre 2015;

Considerato che, nella riunione, a livello tecnico, il 15 dicembre 2015, nel prendere atto delle richieste e delle osservazioni delle Regioni, si è convenuto sulla necessità di ulteriori approfondimenti sull'argomento, rinviando alla sede politica per eventuali diverse determinazioni;

Considerato che, l'argomento iscritto alla seduta di questa Conferenza, del 17 dicembre 2015, è stato rinviato per approfondimenti;

Considerato che, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento indicato in oggetto, gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno inviato una nuova formulazione dello schema di accordo e dell'Allegato A, parte integrante dell'accordo stesso, relativo alle competenze di lingua inglese, lingua italiana e matematica;

Considerato che, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento in parola, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 19 gennaio 2016, nella quale i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e le Regioni hanno condiviso alcune modifiche al testo, riferite agli articoli 1, 2, 3 e 6 dello schema di accordo;

Vista la nota del 19 gennaio 2016 con la quale gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno trasmesso il nuovo testo dell'accordo in parola e la relativa relazione, documentazione che, in pari data, è stata diramata alle Regioni e alle Amministrazioni statali interessate;

Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo sul testo trasmesso il 19 gennaio 2016;

Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce:

il seguente accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati.

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente accordo è adottato ai sensi del comma 46, art. 1, della legge n. 107/2015 e concerne la ridefinizione complessiva dei percorsi del sistema IFTS, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, volta a realizzare il potenziamento nei limiti necessari, in termini di competenze comuni e tecnico-professionali, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, ridefinito ai sensi del presente accordo.

Art. 2.

*Realizzazione del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore*

1. Le Regioni, con riferimento alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore aventi le finalità di cui all'articolo precedente, individuano, nei limiti della durata oraria vigente, le modalità per il loro svolgimento da parte dei soggetti associati di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le Fondazioni ITS.

Art. 3.

*Struttura e contenuti del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore*

1. Le specializzazioni nazionali di riferimento e lo standard delle competenze comuni e tecnico-professionali, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91, andranno complessivamente riviste e potenziate, nei limiti delle risorse che saranno disponibili a legislazione vigente, al fine di garantire a tutti giovani e adulti che accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore un'offerta formativa adeguatamente potenziata. Le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore e le relative competenze comuni e tecnico professionali saranno rivisitate anche a partire dai profili e dalle competenze dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ai quali i giovani e gli adulti in possesso di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale potranno accedere frequentando un percorso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 provvederà il Tavolo tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento tecnico della IX Commissione dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in linea con quanto previsto all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91.

3. Nelle more della realizzazione delle attività disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'anno formativo 2016/2017 le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, sono integrate, nei limiti della durata oraria vigente, dalle competenze contenute nel documento tecnico denominato «Modifiche ed integrazioni all'allegato E del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo.

4. È fatta salva la possibilità a partire dall'anno formativo 2015/2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di attuare quanto previsto al comma precedente.

Art. 4.

*Correlazione tra filiere formative*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente accordo, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore è consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra i diplomi di Istruzione e Formazione professionale e le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'allegato B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra gli ambiti delle aree tecnologiche e le specializzazioni IFTS di cui agli allegati B e C dei decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo» del 5 febbraio 2013.

Art. 5.

*Province autonome di Trento e di Bolzano*

Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti in base ai relativi statuti, alle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

*Disposizioni finali*

1. All'attuazione di quanto previsto nel presente accordo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente Accordo è recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

*Il Presidente:* BRESSA

*Il Senatore:* NADDEO

ALLEGATO *A*

**Modifiche ed integrazioni all'allegato E del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91.**

La competenza "Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il raggiungimento di un risultato comune" è integrata come segue:

| Abilità | Conoscenze |
|---|---|
| - Utilizzare strutture linguistiche formali orali e scritte, ovvero modi interni di organizzazione linguistica, per dare efficacia alla comunicazione interpersonale e professionale<br>- Utilizzare strumenti e tecniche specifiche per l'analisi e la valorizzazione di documenti tecnici finalizzati a reperire e condividere informazioni e istruzioni;<br>- Documentare le attività secondo le procedure previste e criteri di tracciabilità;<br>- Utilizzare modalità di gestione della relazioni e di comunicazione differenziate in rapporto alle situazioni e alle diverse tipologie di interlocutori<br>- Comunicare in lingua inglese (livello B1 QCER) | - Strumenti linguistici e informatici a supporto della gestione dei flussi informativi e della comunicazione<br>- Caratteristiche e convenzioni dei linguaggi standard e specialistici (morfosintassi, lessico, analisi testuale, cicli inferenziali di interpretazione, lettura e argomentazione)<br>- Tipologie testuali di presentazione professionale di se stessi, di testi tecnici continui e non continui e di reporting su più su più canali e con diversi livelli di approfondimento<br>- Tecniche, metodi e strumenti di raccolta, elaborazione, analisi di informazioni e dati<br>- Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti<br><br>*(tutte le conoscenze sono riferite anche alla interazione in lingua inglese livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) )* |

La competenza "assumere comportamenti e strategie funzionali ad una efficace ed efficiente esecuzione delle attività" relativa all'ambito gestionale resta invariata.

Viene introdotta la competenza "Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici" come segue:

| Competenza<br>Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici | |
|---|---|
| Abilità minime | Conoscenze essenziali |
| - Risolvere problemi di geometria analitica<br>- Applicare i metodi della trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli.<br>- Utilizzare gli strumenti metodologici dello studio di funzione<br>- Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche, con metodi grafici o numerici<br>- Costruire indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità di prodotti o servizi utilizzando informazioni statistiche | - Caratteristiche e classificazione di equazioni, disequazione e sistemi di equazioni (I, II o grado superiore). Relative metodologie di risoluzione e rappresentazione sul piano cartesiano.<br>- Caratteristiche ed elementi della geometria analitica (piano cartesiano, punti, rette, coniche, iperboli...).<br>- Trigonometria: proprietà e teoremi dei triangoli. Notazione specifica. Relazioni goniometriche.<br>- Definizione e classificazione delle funzioni; studio di funzione.<br>- Concetto di derivata di una funzione.<br>- Equazioni, disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche.<br>- Principi di statistica: indicatori, medie, probabilità, stime, leggi<br>- Distribuzioni di probabilità e relative rappresentazioni grafiche<br>- Applicativi informatici a supporto dei flussi di dati |

**16A04772**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2016.

**Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di ossicloruro di rame, sulla base del dossier COC 30 WG Phoenix di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva ossicloruro di rame;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva ossicloruro di rame decade il 30 novembre 2016, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto in particolare, che il regolamento (UE) n. 232/2015 che proroga approvazione sulla sostanza attiva ossicloruro di rame fino al 31 gennaio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier COC 30 WG Phoenix (*registration report-RR*) relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CUTRIL EVO NEW n. reg. 16201 presentato dall'impresa Phoenix-DEL S.r.l., conforme ai re-

quisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive ossicloruro di rame;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (*draft registration report-DRR*) messo a disposizione degli stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 27 ottobre 2015;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, a sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa sopra indicata per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento Cutril EVO NEW n. reg. 16201 è stata esaminata dallo stato membro relatore Italia con esito favorevole cosi come indicato nel dossier COC 30 WG Phoenix (*registration report-RR*);

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 13769 in data 7 aprile 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa Phoenix-DEL S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Viste le note con la quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Viste le note con la quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ossicloruro di rame, i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier COC 30 WG Phoenix conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ossicloruro di rame, i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quali parti integranti del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per il prodotto fitosanitario con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell'allegato sono consentite secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Phoenix-DEL S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 giugno 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **ossicloruro di rame** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier COC 30 WG Phoenix di All. III fino **al 31 gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 7 febbraio 2007.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>14576</td><td>CUTRIL EVO</td><td>02/07/2009</td><td>Phoenix-DEL S.r.l.</td><td>ATTENZIONE<br>H319- H410- EUH 401-P280-P305+P351+P338-P391-P337+P313- P501.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:<br>- Cambio di composizione minore in adeguamento al prodotto di riferimento<br>- Estensione alle colture:cotogno, nespolo, albicocco, ciliegio, susino, agrumi, actinidia, fruttiferi a guscio (noce,castagno), fruttiferi minori e piccoli frutti (mirtillo, lampone, ribes, mora, uva a spina), melanzana, cetriolino, anguria, melone, zucca, otaggi a bulbo (aglio, cipolla, cipolline, scalogno), ortaggi a foglia (ciciria/radicchio, rucola, spinacio),.cavolo, legumi freschi e da granella (fagiolino, fagiolo, pisello, fava), floreali (rosa, garofano, geranio, crisantemo), ornamentali (oleandro, lauroceraso), forestali (cipresso), patata, tabacco.<br>- Eliminazione delle colture: fragola, nettarine<br>- Eliminazione dell'officina di distribuzione: Serbios S.r.l. – Badia Polesine (RO)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>14579</td><td>RAMIN 30 DF</td><td>12/10/2009</td><td>Chemia S.p.A.</td><td>ATTENZIONE<br>H319- H410- EUH 401-P280-P305+P351+P338-P391-P337+P313- P501.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:<br>- Cambio di composizione minore in adeguamento al prodotto di riferimento<br>- Estensione alle colture:cotogno, nespolo, albicocco, ciliegio, susino, agrumi, actinidia, fruttiferi a guscio (noce,castagno), fruttiferi minori e piccoli frutti (mirtillo, lampone, ribes, mora, uva a spina), melanzana, cetriolino, anguria, melone, zucca, otaggi a bulbo (aglio, cipolla, cipolline, scalogno), ortaggi a foglia (ciciria/radicchio, rucola, spinacio),.cavolo, legumi freschi e da granella (fagiolino, fagiolo, pisello, fava), floreali (rosa, garofano, geranio, crisantemo), ornamentali (oleandro, lauroceraso), forestali (cipresso), patata, tabacco.<br>- Eliminazione delle colture: fragola, nettarine<br>- Estensione alla taglia: 2 Kg<br>- Estensione all'officina di produzione e/o confezionamento: Cincarna – 3001 Ceje Slovenia</td></tr>
</table>

# CUTRIL EVO

Granuli idrodispersibili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

**COMPOSIZIONE:**
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
**H319** – Provoca grave irritazione oculare. **H 410** – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
**CONSIGLI DI PRUDENZA: PREVENZIONE: P280** – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
**REAZIONE: P305 + P351 +P338** – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P391** - Raccogliere la fuoriuscita. **P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
**SMALTIMENTO: P501** - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova
Tel: +39 049 8079517

Registrazione Ministero della Salute n. 14576 del 02/07/2009

**Officina di produzione e/o confezionamento:**
Cinkarna Celje Inc.Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenia

**Contenuto netto:** g 100; kg 1-5-10-20-25

**Prescrizioni supplementari:**
Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 10 metri da corpi idrici superficiali per viti, kiwi, solanacee e cucurbitacee, piccoli frutti, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, tabacco, cipresso, floreali/ornamentali, patate;
- 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per agrumi e olivo
- 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee, drupacee compresi noce e nocciolo.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.**Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
**Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**
**CARATTERISTICHE: CUTRIL EVO** è un formulato in microgranuli idrodisperdibili che per il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

**CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**
**CUTRIL EVO** è un prodotto in granuli idrodisperdibili a base di rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. Trova impiego nelle seguenti colture:
**Vite**: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)*. Azione collaterale contro: Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Marciume nero degli acini o Black-rot *(Guignardia bidwellii)*,. Dosi di impiego: 200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso. Massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.
**Pomacee (Melo, Pero,Cotogno)**: controTicchiolatura *(Venturia inaequalis = Endostigma inaequalis* e *V. pyrina = Endostigma pyrina)*, Cancro rameale da *Nectria (Nectria galligena)*, Cancro rameale da *Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum)*, Cancro rameale da *Phomopsis (Phomopsis mali)*, Muffa a circoli *(Monilia fructigena)*, Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*, Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora)*. Dosi di impiego:
- trattamenti autunno-invernali e cancri: 160-170 g/hl (1,92-2,550 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
- trattamenti alla ripresa vegetativa(ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 130-140 g/hl (1,56-2,1 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 45-60 g/hl (0,540-0,900 kg/ha) nei trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. non cuprosensibili. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 20-40 g/hl (massimo 2,470 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.
**Nespolo**: contro Brusone o Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*,. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 165-220 g/hl (1,65-2,640 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino):** Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesco *(Taphrina deformans)*, Corineo *(Stigmina carpophila = Coryneum beijerinkii)*, Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)*, Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)*, Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)*, Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)*, Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni)*. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee (*Xanthomonas campestris* pv. *pruni)*, Deperimento batterico del pesco *(Pseudomonas syringae* pv. *persicae)*, Scabbia batterica dell'albicocco *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae)*. Dosi di impiego: 190-200 g/hl (1,9-2,4 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 25-50 g/hl (massimo 2 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.
**Agrumi**: contro, Marciume o Gommosi del colletto *(Phytophthora citrophthora, Phytophthora* spp.*)*, Allupatura *(Phytophthora* spp.), , Fumaggine *(Capnodium citri)*, Antracnosi *(Colletotrichum gloeosporioides)*.Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi *(Xanthomonas campestris)*.Trattamenti a partire da fine inverno. Dosi di impiego: 165-245 g/hl (1,65-2,450 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
**Olivo**: contro Occhio di pavone o Cicloconio *(Spilocaea oleagina = Cycloconium oleaginum)*, Rogna *(Pseudomonas syringae* subsp. *savastanoi)*, Fumaggine *(Capnodium* sp., *Cladosporium* sp.*)*..Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. Dosi di impiego: 190-260 g/hl (1,9-2,6 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
**Actinidia**: contro Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum, Phytophthora* spp.*)*, Alternaria *(Alternaria alternata)*, Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)*, Cancro batterico *(Pseudomonas syringae pv, syringae)*. Dosi d'impiego: 245 g/hl (2,450 kg/ha) per interventi sul bruno;. Massimo 2 applicazioni sul bruno, per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 65-115 g/hl (massimo 4,680 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

**Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno e Mandorlo): ):** Mal dello stacco del nocciolo *(Cytospora corylicola)*, ,Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis)*.
Attività collaterale contro Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris* pv. *juglandis)*, Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris* pv. *corylina)*, Cancro batterico del nocciolo *(Pseudomonas syringae* pv. *avellanae)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 190-200 g/hl (1,9-2 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale. Per **Mandorlo**: dosi di impiego: 190-200 g/hl (1,9-2,4 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

**Fruttiferi minori e Piccoli frutti (Mirtillo, Ribes, Lampone, Mora, Uva spina):** Septoriosi del rovo *(Mycosphaerella rubi)*,. Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 190-200 g/hl (1,520-2 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A FRUTTO:**

**1.Solanacee (Pomodoro, Melanzana)**
**Pomodoro:** contro Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans)*, Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae* var. *parasitica)*, Picchiettatura batterica *(Pseudomonas syringae* pv. *tomato)*, Maculatura batterica *(Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 165-185 g/hl (1,650-1,850 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Melanzana:** Vaiolatura dei frutti o Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (1,3-1,750 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**2.Cucurbitacee con buccia commestibile in campo e serra (Cetriolo, Cetriolino, Zucchino). Cucurbitacee con buccia non commestibile solo in campo (Anguria, Melone, Zucca):** contro Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*, Antracnosi *(Colletotrichum lagenarium)*, Maculatura angolare *(Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità.Dosi di impiego: 130-175 g/hl (1,040-1,750 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A BULBO (Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno):** contro Peronospora *(Peronospora schleideni)*,.. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio, Rucola, Spinacio):** contro Peronospora della lattuga *(Bremia lactucae)*, Alternariosi delle crucifere (*Alternaria porri* f.sp. *cichorii)*, Antracnosi delle insalate *(Marssonina panottoniana)*, Peronospora dello spinacio *(Peronospora farinosa* f.sp. *spinaciae)*, Antracnosi dello spinacio *(Colletotrichum dematium* f.sp. *spinaciae)*, Marciume batterico della lattuga *(Pseudomonas cichorii)*, Maculatura batterica della lattuga *(Xanthomonas campestris* pv. *vitians)*.
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**CAVOLI:** a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo. Contro: Peronospora delle crucifere *(Peronospora brassicae)*, Micosferella del cavolo *(Mycosphaerella brassicicola)*, Alternariosi del cavolo *Alternaria brassicola, A. brassicae)*, Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo *(Xanthomonas campestris* pv. *campestris)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava):** contro Antracnosi del fagiolo *(Colletotrichum limdemuthianum)*, ), Peronospora del fagiolo *(Phytophthora phaseoli)*,Peronospora del pisello *(Peronospora pisi)*, Antracnosi del pisello *(Ascochyta pisi)*, Antracnosi della fava *(Ascochyta fabae)*, Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo *(Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola)*, Maculatura comune del fagiolo *(Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli)*, Maculatura batterica del pisello *(Pseudomonas syringae* pv. *pisi)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc), FORESTALI (Cipresso, ecc.):** contro Peronospora della rosa *(Peronospora sparsa)*, , Ticchiolatura della rosa *(Marssonina rosae)*, Alternariosi del garofano *(Alternaria dianthi)*, . Disseccamento del lauroceraso *(Sphaeropsis malorum)*,.Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**Cipresso:** contro il Cancro del cipresso (*Coryneum=Seiridium cardinale)* Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 340-400 g/hl (2,720-4 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

**PATATA:** contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*, Alternariosi *(Alternaria porri* f.sp. *solani)*, Attività collaterale contro Batteriosi. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia Dosi di impiego: 200-245 g/hl (2-2,450 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

**TABACCO:** contro la Peronospora del tabacco *(Peronospora tabacina)* e Marciume basale del fusto *(Phytophthora nicotianae)*. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 165-210 g/hl (1,650-2,1 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali, 500-600 l/ha per le oleaginose e barbabietola da zucchero). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

**AVVERTENZA**: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

**FITOTOSSICITÀ:** non trattare durante la fioritura.
Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro da mensa, melanzana ortaggi a bulbo, cucurbitacee a buccia edibile, legumi; 7 giorni prima della raccolta per ortaggi a foglia, cucurbitacee a buccia inedibile, 10 giorni per il pomodoro da industria, 14 giorni prima della raccolta per olivo, patata, cavoli; 21 giorni per la vite, per applicazioni in post-fioritura.

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 GIUGNO 2016

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# CUTRIL EVO

Granuli idrodispersibili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE
Gruppo FRAC: M1 Fungicida multisito con attività di contatto

PARTITA N.

ATTENZIONE

**COMPOSIZIONE:**
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
  (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
**H319** – Provoca grave irritazione oculare. **H 410** – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**
**PREVENZIONE: P280** – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
**REAZIONE: P305 + P351 +P338** – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P391** - Raccogliere la fuoriuscita. **P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
**SMALTIMENTO: P501** - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
PHOENIX-DEL S.r.l. - Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova - Tel: +39 049 8079517

Registrazione Ministero della Salute n. 14576 del 02/07/2009

**Officina di produzione e/o confezionamento:**
Cinkarna Celje Inc.Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenia

**Contenuto netto:** g 100

**Prescrizioni supplementari:**
Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 10 metri da corpi idrici superficiali per viti, kiwi, solanacee e cucurbitacee, piccoli frutti, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, tabacco, cipresso, floreali/ornamentali, patate;
- 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per agrumi e olivo
- 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee, drupacee compresi noce e nocciolo.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.**Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
**Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATONON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**Etichetta autorizzata con D.D. del** 6 GIUGNO 2016

# RAMIN 30 DF

Granuli idrodispersibili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

**COMPOSIZIONE:**
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
  (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
**H319** – Provoca grave irritazione oculare. **H 410** – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
**CONSIGLI DI PRUDENZA: PREVENZIONE: P280** – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
**REAZIONE: P305 + P351 +P338** – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P391** - Raccogliere la fuoriuscita. **P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
**SMALTIMENTO: P501** - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Registrazione n. 14579 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 12/10/2009

**Officina di produzione e/o confezionamento:**
Cinkarna Celje Inc.Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenia
**Officina di confezionamento**
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

**Contenuto netto:** g 50-100-150-200-250-500
kg 1-2-5-10-20-25-50

**Prescrizioni supplementari:**
Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

- 10 metri da corpi idrici superficiali per viti, kiwi, solanacee e cucurbitacee, piccoli frutti, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, tabacco, cipresso, floreali/ornamentali, patate;
- 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per agrumi e olivo
- 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee, drupacee compresi noce e nocciolo.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.**Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
**Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**
**CARATTERISTICHE: RAMIN 30 DF** è un formulato in microgranuli idrodisperdibili che per il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

**CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**
**RAMIN 30 DF** è un prodotto in granuli idrodisperdibili a base di rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. Trova impiego nelle seguenti colture:
**Vite**: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)*. Azione collaterale contro: Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Marciume nero degli acini o Black-rot *(Guignardia bidwellii)*,. Dosi di impiego: 200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso. Massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.
**Pomacee (Melo, Pero,Cotogno)**: controTicchiolatura *(Venturia inaequalis = Endostigma inaequalis* e *V. pyrina = Endostigma pyrina)*, Cancro rameale da *Nectria (Nectria galligena)*, Cancro rameale da *Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum)*, Cancro rameale da *Phomopsis (Phomopsis mali)*, Muffa a circoli *(Monilia fructigena)*, Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*, Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora)*. Dosi di impiego:
- trattamenti autunno-invernali e cancri: 160-170 g/hl (1,92-2,550 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
- trattamenti alla ripresa vegetativa(ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 130-140 g/hl (1,56-2,1 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 45-60 g/hl (0,540-0,900 kg/ha) nei trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. non cuprosensibili. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 20-40 g/hl (massimo 2,470 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.
**Nespolo**: contro Brusone o Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*,. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 165-220 g/hl (1,65-2,640 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino):** Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesco *(Taphrina deformans)*, Corineo *(Stigmina carpophila = Coryneum beijerinkii)*, Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)*, Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)*, Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)*, Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)*, Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni)*. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee (*Xanthomonas campestris* pv. *pruni)*, Deperimento batterico del pesco *(Pseudomonas syringae* pv. *persicae)*, Scabbia batterica dell'albicocco *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae)*. Dosi di impiego: 190-200 g/hl (1,9-2,4 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 25-50 g/hl (massimo 2 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.
**Agrumi**: contro, Marciume o Gommosi del colletto *(Phytophthora citrophthora, Phytophthora* spp.*)*, Allupatura *(Phytophthora* spp.), , Fumaggine *(Capnodium citri)*, Antracnosi *(Colletotrichum gloeosporioides)*.Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi *(Xanthomonas campestris)*.Trattamenti a partire da fine inverno. Dosi di impiego: 165-245 g/hl (1,65-2,450 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
**Olivo**: contro Occhio di pavone o Cicloconio *(Spilocaea oleagina = Cycloconium oleaginum)*, Rogna *(Pseudomonas syringae* subsp. *savastanoi)*, Fumaggine *(Capnodium* sp., *Cladosporium* sp.,).Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. Dosi di impiego: 190-260 g/hl (1,9-2,6 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
**Actinidia**: contro Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum, Phytophthora* spp.*)*, Alternaria *(Alternaria alternata)*, Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)*, Cancro batterico *(Pseudomonas syringae pv, syringae)*. Dosi d'impiego: 245 g/hl (2,450 kg/ha) per interventi sul bruno;. Massimo 2 applicazioni sul bruno, per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 65-115 g/hl (massimo 4,680 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

**Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno e Mandorlo): ):** Mal dello stacco del nocciolo *(Cytospora corylicola)*, ,Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis)*.
Attività collaterale contro Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris* pv. *juglandis)*, Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris* pv. *corylina)*, Cancro batterico del nocciolo *(Pseudomonas syringae* pv. *avellanae)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 190-200 g/hl (1,9-2 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale. Per **Mandorlo**: dosi di impiego: 190-200 g/hl (1,9-2,4 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

**Fruttiferi minori e Piccoli frutti (Mirtillo, Ribes, Lampone, Mora, Uva spina):** Septoriosi del rovo *(Mycosphaerella rubi)*,. Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 190-200 g/hl (1,520-2 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A FRUTTO:**
**1.Solanacee (Pomodoro, Melanzana)**
**Pomodoro:** contro Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans)*, Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae* var. *parasitica)*, Picchiettatura batterica *(Pseudomonas syringae* pv. *tomato)*, Maculatura batterica *(Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 165-185 g/hl (1,650-1,850 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Melanzana:** Vaiolatura dei frutti o Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (1,3-1,750 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**2.Cucurbitacee con buccia commestibile in campo e serra (Cetriolo, Cetriolino, Zucchino). Cucurbitacee con buccia non commestibile solo in campo (Anguria, Melone, Zucca):** contro Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*, Antracnosi *(Colletotrichum lagenarium)*, Maculatura angolare *(Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità.Dosi di impiego: 130-175 g/hl (1,040-1,750 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A BULBO (Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno):** contro Peronospora *(Peronospora schleideni)*,. Trattamenti ai verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio, Rucola, Spinacio):** contro Peronospora della lattuga *(Bremia lactucae)*, Alternariosi delle crucifere (*Alternaria porri* f.sp. *cichorii)*, Antracnosi delle insalate *(Marssonina panottoniana)*, Peronospora dello spinacio *(Peronospora farinosa* f.sp. *spinaciae)*, Antracnosi dello spinacio *(Colletotrichum dematium* f.sp. *spinaciae)*, Marciume batterico della lattuga *(Pseudomonas cichorii)*, Maculatura batterica della lattuga *(Xanthomonas campestris* pv. *vitians)*.
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**CAVOLI:** a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo. Contro: Peronospora delle crucifere *(Peronospora brassicae)*, Micosferella del cavolo *(Mycosphaerella brassicicola)*, Alternariosi del cavolo *Alternaria brassicola, A. brassicae)*, Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo *(Xanthomonas campestris* pv. *campestris)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.
**LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava):** contro Antracnosi del fagiolo *(Colletotrichum limdemuthianum)*, ), Peronospora del fagiolo *(Phytophthora phaseoli)*,Peronospora del pisello *(Peronospora pisi)*, Antracnosi del pisello *(Ascochyta pisi)*, Antracnosi della fava *(Ascochyta fabae)*, Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo *(Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola*), Maculatura comune del fagiolo *(Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli)*, Maculatura batterica del pisello *(Pseudomonas syringae* pv. *pisi)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc), FORESTALI (Cipresso, ecc.):** contro Peronospora della rosa *(Peronospora sparsa)*, , Ticchiolatura della rosa *(Marssonina rosae)*, Alternariosi del garofano *(Alternaria dianthi)*, , Disseccamento del lauroceraso *(Sphaeropsis malorum)*,.Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-175 g/hl (0,780-1,75 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**Cipresso:** contro il Cancro del cipresso (*Coryneum=Seiridium cardinale)* Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 340-400 g/hl (2,720-4 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

**PATATA:** contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*, Alternariosi *(Alternaria porri* f.sp. *solani)*, Attività collaterale contro Batteriosi. Trattamenti ai verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia Dosi di impiego: 200-245 g/hl (2-2,450 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

**TABACCO:** contro la Peronospora del tabacco *(Peronospora tabacina)* e Marciume basale del fusto *(Phytophthora nicotianae)*. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 165-210 g/hl (1,650-2,1 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali, 500-600 l/ha per le oleaginose e barbabietola da zucchero). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

**FITOTOSSICITÀ:** non trattare durante la fioritura.
Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro da mensa, melanzana ortaggi a bulbo, cucurbitacee a buccia edibile, legumi; 7 giorni prima della raccolta per ortaggi a foglia, cucurbitacee a buccia inedibile, 10 giorni per il pomodoro da industria, 14 giorni prima della raccolta per olivo, patata, cavoli; 21 giorni per la vite, per applicazioni in post-fioritura.

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6 GIUGNO 2016

# RAMIN 30 DF

Granuli idrodispersibili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

ATTENZIONE

**COMPOSIZIONE:**
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 30
 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
**H319** – Provoca grave irritazione oculare. **H 410** – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
**CONSIGLI DI PRUDENZA: PREVENZIONE: P280** – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
**REAZIONE: P305 + P351 +P338** – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P391** - Raccogliere la fuoriuscita. **P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
**SMALTIMENTO: P501** - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Registrazione n. 14579 Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali del 12/10/2009

**Officina di produzione e/o confezionamento:**
Cinkarna Celje Inc.Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenia
**Officina di confezionamento**
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

**Contenuto netto:** g 50-100

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

6 GIUGNO 2016

**16A04770**

DECRETO 6 giugno 2016.

**Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di captano, sulla base del dossier CAPTAN 80 WG ADAMA di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva captano;

Visto in particolare il regolamento (UE) 404/2015 della Commissione del 1° marzo 2015 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano al 31 luglio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario MERPAN 80 WDG, presentato dall'impresa Adama Makhteshim LTD, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsti dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive captano;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CAPTAN 80 WG ADAMA, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 38574 in data 13 ottobre 2014 con la quale è stata richiesta all'Impresa Adama Italia S.r.l. rappresentante in Italia dell'impresa Adama Makhteshim LTD titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il regolamento (UE) n. 452/2016 della Commissione del 29 marzo 2016 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui il captano;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Adama Italia S.r.l. rappresentante in Italia dell'impresa Adama Makhteshim LTD è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 giugno 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **captano** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CAPTAN 80 WG ADAMA di All. III fino **al 31 luglio 2018** ai sensi del Reg (UE) 404/2015 della commissione del 1 marzo 2015.

| | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa | Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8102 | MERPAN 80 WDG | 09/11/1992 | ADAMA ITALIA S.R.L. | **ATTENZIONE** H317-H319-H351-H400-H410; EUH401; P102-P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P501 |
| | **Modifiche autorizzate:** - Estensione alle colture: **susino, cotogno, nashi, ciliegio** - Eliminazione dell'impiego per la concia delle sementi: **mais, sorgo, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, altre orticole.** | | | | |
| 2. | 13348 | SARCAP 80 WG | 21/06/2006 | ADAMA ITALIA S.R.L. | **ATTENZIONE** H317-H319-H351-H400-H410; EUH401; P102-P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P501 |
| | **Modifiche autorizzate:** - Estensione alle colture: **susino, nashi, ciliegio** - Estensione stabilimento di distribuzione: **Agri-Service-Venice S.r.l. –** Padova | | | | |
| 3. | 11231 | SANTHANE WG | 04/03/2002 | ADAMA MAKHTESHIM LTD | **ATTENZIONE** H317-H319-H351-H400-H410; EUH401; P102-P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P501 |
| | **Modifiche autorizzate:** - Estensione alle colture: **susino, cotogno, nashi, ciliegio** - Eliminazione dell'impiego per la concia delle sementi: **mais, sorgo, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, altre orticole.** | | | | |

s.a. captano FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 11802 | TETRACAP 80 DG | 10/11/2003 | ADAMA MAKHTESHIM LTD | ATTENZIONE H317-H319-H351-H400-H410; EUH401; P102-P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P501 |
| | **Modifiche autorizzate:** - Estensione alle colture: **susino, cotogno, nashi, ciliegio** - Eliminazione dell'impiego per la concia delle sementi: **mais, sorgo, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, altre orticole.** | | | | |
| 5. | 11500 | CAPTHENE 80 WDG | 08/11/2002 | ADAMA MAKHTESHIM LTD | ATTENZIONE H317-H319-H351-H400-H410; EUH401; P102-P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P501 |
| | **Modifiche autorizzate:** - Estensione alle colture: **susino, cotogno, nashi, ciliegio** - Eliminazione dell'impiego per la concia delle sementi: **mais, sorgo, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, altre orticole.** | | | | |
| 6. | 12156 | MAKE UP 80 WDG | 21/10/2004 | ADAMA ITALIA S.R.L. | ATTENZIONE H317-H319-H351-H400-H410; EUH401; P102-P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P501 |
| | **Modifiche autorizzate:** - Estensione alle colture: **susino, cotogno, nashi, ciliegio** - Eliminazione dell'impiego per la concia delle sementi: **mais, sorgo, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, altre orticole.** | | | | |

s.a. captano FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

<table>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td>11359</td><td>SARCAP 800</td><td>05/06/2002</td><td>ADAMA MAKHTESHIM LTD</td><td>ATTENZIONE<br>H317-H319-H351-H400-H410; EUH401; P102-P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:<br>- <u>Estensione alle colture</u>: susino, cotogno, nashi, ciliegio<br>- <u>Eliminazione dell’impiego per la concia delle sementi:</u> mais, sorgo, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, altre orticole.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.</td><td>13507</td><td>MAKE UP</td><td>27/12/2006</td><td>ADAMA MAKHTESHIM LTD</td><td>ATTENZIONE<br>H317-H319-H351-H400-H410; EUH401; P102-P201-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:<br>- <u>Estensione alle colture</u>: susino, cotogno, nashi, ciliegio<br>- <u>Eliminazione dell’impiego per la concia delle sementi:</u> mais, sorgo, cavolo, cavolfiore, cocomero, melone, spinacio, fagiolo, pisello, altre orticole.</td></tr>
</table>

s.a. captano FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

# MERPAN 80 WDG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**MERPAN 80 WDG**

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 8102 del 09.11.1992

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

**Stabilimento di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. -Beer-Sheva – ISRAELE
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

**Stabilimento di confezionamento:**
BAYER ITALIA S.p.A. - Filago (BG)
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

**Distribuito da:**
BAYER S.p.A. - Milano

Contenuto: 0,1-1-5-10-20 kg Partita n. vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:
• per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
• per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
• per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
• per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%.

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento.
Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi**: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
**Terapia**: sintomatica.
**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO**
**Melo, Cotogno, Pero, Nashi**: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.
**Pesco, Nettarine**: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno
**Albicocco e Susino**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus*) e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.
**Ciliegio**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fiorfitura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.
**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO,PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO**

**Attenzione**: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

***"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ........."***

6 GIU. 2016

# MERPAN 80 WDG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**MERPAN 80 WDG**

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 8102 del 09.11.1992

**Composizione**

Captano puro 80 g

coformulanti q.b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ATTENZIONE**

**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

**Stabilimento di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. -Beer-Sheva – ISRAELE
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

**Stabilimento di confezionamento:**
BAYER ITALIA S.p.A. - Filago (BG)

KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria
**Distribuito da:**
BAYER S.p.A. - Milano
Contenuto: 0,1 kg Partita n. vedi timbro

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO**

*"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ........."*

6 GIU. 2016

# SARCAP 80 WG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**SARCAP 80 WG**

Registrazione Ministero della Salute n. 13348 del 21.06.2006

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel 035 328.811•

**Stabilimenti di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva - ISRAELE
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ra)

**Stabilimento di confezionamento:**
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

**Distribuito da:** GOWAN ITALIA S.p.A.- Faenza (RA); AGRI-SERVICE-VENICE S.R.L. - Padova

**Contenuto:** 50-100-200-250-500 g; 1-5-10-15-20-25 kg

Partita n° vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:

- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%.

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento.

Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

**Terapia**: sintomatica.

**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

## DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

**Melo, Cotogno, Pero, Nashi**: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)

Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.

**Pesco, Nettarine**: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno

**Albicocco e Susino**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus*) e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.

**Ciliegio**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fiorfitura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITA'**

Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.

**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**

Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO,PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO**

**Attenzione**: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

***"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ........."***

6 GIU. 2016

# SARCAP 80 WG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)

**SARCAP 80 WG**

Registrazione Ministero della Salute n. 13348 del 21.06.2006

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

ATTENZIONE

**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel 035 328.811•

**Stabilimenti di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva - ISRAELE
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ra)
**Stabilimento di confezionamento:**
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

**Distribuito da:** GOWAN ITALIA S.p.A.- Faenza (RA); AGRI-SERVICE-VENICE S.R.L. - Padova
**Contenuto:** 50-100-200-250-500 g
Partita n° vedi timbro

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

*"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ........."*
6 GIU. 2016

# SANTHANE WG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**SANTHANE WG**
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11231 del 04.03.2002
**Composizione**
Captano puro 80 g
coformulanti q.b. a 100 g
**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ATTENZIONE**

**ADAMA Makhteshim Ltd.**
P.O.B. 60 - Beer-Sheva - ISRAELE
rappresentata in Italia da:
**ADAMA Italia S.r.l.**
via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)– Tel. 035 328811
**Stabilimenti di produzione:**
U.C.B. B-9000 Ghent - BELGIO
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva - ISRAELE
**Stabilimento di confezionamento:**
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.r.l. – Bolzano
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)
CHEMIA S.p.A.– Dosso (Ferrara)
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
**Distribuito da:**
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Milano;
CHEMIA S.P.A – Dosso (Ferrara) Italy
SIPCAM ITALIA S.p.A.- Pero (MI)
Contenuto: 0,250-0,5-1-5-10-20 kg Partita n...........

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:
- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%.

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento. Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
**Terapia**: sintomatica.
**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO**

**Melo, Cotogno, Pero, Nashi**: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.
**Pesco, Nettarine**: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno
**Albicocco e Susino**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus)* e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.
**Ciliegio**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fiorfitura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.
**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO,PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO**

**Attenzione**: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

6 GIU. 2016

***"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .........."***

# TETRACAP 80 DG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**TETRACAP 80 DG**

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11802 del 10.11.2003

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ADAMA Makhteshim Ltd.**
Beer-Sheva - ISRAELE
rappresentata in Italia da
**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) – Tel 035 328.811

**Stabilimento di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva - ISRAELE
**Stabilimento di confezionamento:**
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
**Distribuito da**: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA SRL - 44042 Cento (FE)
**Contenuto:** 0,1-1-5-10-20 kg

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:

- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%.

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento.
Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
**Terapia**: sintomatica.
**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO**

**Melo, Cotogno, Pero, Nashi**: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.

**Pesco, Nettarine**: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno

**Albicocco e Susino**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus)* e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.

**Ciliegio**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fiorfitura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITA'**

Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.

**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**

Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO,PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO**

**Attenzione**: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

***"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .........."***

6 GIU. 2016

# TETRACAP 80 DG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**TETRACAP 80 DG**

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11802 del 10.11.2003

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

ATTENZIONE

**ADAMA Makhteshim Ltd.**
Beer-Sheva - ISRAELE
rappresentata in Italia da
**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) – Tel 035 328.811

**Stabilimento di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva - ISRAELE

**Stabilimento di confezionamento:**
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
**Distribuito da:** ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA SRL - 44042 Cento (FE)
**Contenuto:** 0,1 kg

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

# CAPTHENE 80 WDG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**CAPTHENE 80 WDG**
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11500 del 08.11.2002

**Composizione**
Captano puro 80 g
coformulanti q.b. a 100 g

**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ADAMA Makhteshim Ltd.**
P.O.B. 60 - Beer-Sheva - ISRAELE
rappresentata in Italia da:
**ADAMA Italia S.r.l.**
via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)– Tel. 035 328811

**Stabilimenti di produzione:**
U.C.B. B-9000 ghent - BELGIO
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva – ISRAELE
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA – Cotignola (RA)
**Stabilimento di confezionamento:**
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA – Cotignola (RA)
**Distributore**
SIPCAM S.p.A. – Pero (MI)
Demetra Italia S.r.l. – Castel Guelfo (BO)
**Contenuto:** 1-5-10-20 kg Partita n

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:

- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%.

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento. Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
**Terapia**: sintomatica.
**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

## DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

**Melo, Cotogno, Pero, Nashi**: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.
**Pesco, Nettarine**: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno
**Albicocco e Susino**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus*) e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.
**Ciliegio**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fiorfitura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.
**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO,PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO**

**Attenzione**: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZAT**

***"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ........."***

6 GIU. 2016

# MAKE UP 80 WDG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**MAKE UP 80 WDG**
Autorizzazione Ministero della Sanità n. 12156 del 21.10.2004

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)– Tel. 035 328.811

**Stabilimento di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva – ISRAELE
**Stabilimento di confezionamento:**
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
**Contenuto:** 0,1-1-5-10-20 kg Partita n............

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:
- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%.

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento.
Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
**Terapia**: sintomatica.
**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO**
Melo, Cotogno, Pero, Nashi: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.
Pesco, Nettarine: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno
Albicocco e Susino: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus*) e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.
Ciliegio: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fiorfitura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.
**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO,PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO**

**Attenzione**: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

***"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .........."***

6 GIU. 2016

# MAKE UP 80 WDG

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)

**MAKE UP 80 WDG**
Autorizzazione Ministero della Sanità n. 12156 del 21.10.2004

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)– Tel. 035 328.811

**Stabilimento di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva – ISRAELE
**Stabilimento di confezionamento:**
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
**Contenuto:** 0,1- kg Partita n...........

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

# SARCAP 800

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**SARCAP 800**
Registrazione Ministero della Salute n. 11359 del 05.06.2002

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

**ADAMA Makhteshim Ltd.**
P.O.B. 262 – 84100 Beer-Sheva – Israele
rappresentata in Italia da:
**ADAMA Italia S.r.l.**
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 328811

**Stabilimenti di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. – Beer Sheva - ISRAELE
**Stabilimenti di confezionamento**:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.– Cotignola (RA)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
**Distribuito da:**
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
GOWAN ITALIA S.p.A. - via Morgagni 68 – Faenza (RA)
**Contenuto:** 1-5-10-20 kg Partita n......

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:

- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%.

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento.
Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
**Terapia**: sintomatica.
**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

## DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

**Melo, Cotogno, Pero, Nashi**: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.
**Pesco, Nettarine**: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno

**Albicocco e Susino**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus*) e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.
**Ciliegio**: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fiorfitura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.
**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO,PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO**

**Attenzione**: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

***"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ........."***

6 GIU. 2016

# MAKE CAP

**Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio**

**MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)**

**MAKE CAP**

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13507 del 27.12.2006

**Composizione**

| | |
|---|---|
| Captano puro | 80 g |
| coformulanti q.b. a | 100 g |

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente

ATTENZIONE

**ADAMA Makhteshim Ltd**
P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Rappresentata in Italia da
**ADAMA Italia S.r.l.**
via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)– Tel. 035 328.811

**Stabilimenti di produzione:**
ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva - ISRAELE

**Stabilimento di confezionamento:**
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)

**Distribuito da:** ADAMA Italia S.r.l. – Grassobbio (BG)

**Contenuto:** 1-5-10-20 kg Partita n...........

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:

- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%.

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento.
Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
**Terapia**: sintomatica.
**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO**

<u>Melo, Cotogno, Pero, Nashi</u>: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.

<u>Pesco, Nettarine</u>: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno

<u>Albicocco e Susino</u>: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus*) e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.

<u>Ciliegio</u>: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fiorfitura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.
**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
**FITOTOSSICITA'**
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO,PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO**

**Attenzione**: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

***"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ........."***

6 GIU. 2016

16A04773

DECRETO 9 giugno 2016.

**Modifica del testo dell'etichetta allegata al decreto del 23 marzo 2016 di ri-registrazione del prodotto fitosanitario OXI-COP-DEL n. reg. 15736, a base di ossicloruro di rame, sulla base del dossier COC 35 WG Phoenix di Allegato III.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del 23 marzo 2016 con il quale è stato ri-registrato il prodotto fitosanitario OXI-COP-DEL n. reg. 15736, dell'impresa Phoenix Del S.r.l. con sede legale a Padova in via Venezia n. 9/A;

Considerato che l'etichetta allegata al suddetto decreto riporta erroneamente nel paragrafo campi, dosi e modalità d'impiego per la coltura actininia, la frase:

*«contro Marciume bruno del colletto (Phytophthora fragariae), Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Maculatura angolare (Xanthomonas fragariae), Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 110-140 g/hl (1,1-1,4 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.»*

modalità relative alla coltura della fragola che è stata eliminata dall'etichetta. Ritenuto di modificare l'etichetta di cui trattasi eliminando la suddetta frase.

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario OXI-COP-DEL n. reg. 15736, dell'impresa Phoenix Del S.r.l. con sede legale a Padova in via Venezia n. 9/A con l'eliminazione della frase inserita nel paragrafo, dosi e modalità d'impiego per la coltura actininia:

*«contro Marciume bruno del colletto (Phytophthora fragariae), Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Maculatura angolare (Xanthomonas fragariae), Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 110-140 g/hl (1,1-1,4 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.»*

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.»

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

# OXI-COP DEL

Granuli idrodispersibili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE
Gruppo FRAC: M1 Fungicida multisito con attività di contatto

**PARTITA N.**

**COMPOSIZIONE:**
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 35
  (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
**H319** – Provoca grave irritazione oculare. **H 410** – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**
**PREVENZIONE: P280** – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
**REAZIONE: P305 + P351 +P338** – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P391** - Raccogliere la fuoriuscita. **P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
**SMALTIMENTO: P501** - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova
Tel: +39 049 8079517

Registrazione Ministero della Salute n. 15736 del 18/03/2013

**Officina di produzione e/o confezionamento:**
Cinkarna Celje Inc.Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenia

**Contenuto netto:** g 100-250-500; kg 1-5-10-20-25

**Prescrizioni supplementari:**
Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
– 10 metri da corpi idrici superficiali per viti, kiwi, solanacee e cucurbitacee, piccoli frutti, ortaggi a bulbo, ortaggi a foglia, tabacco, cipresso, floreali/ornamentali, patate;
– 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per agrumi e olivo
– 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee, drupacee compresi noce e nocciolo.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epaticae renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.**Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
**Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**CARATTERISTICHE: OXI-COP DEL** è un formulato in microgranuli idrodisperdibili che per il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

**CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

**OXI-COP DEL** è un prodotto in granuli idrodispersibili a base di rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. Trova impiego nelle seguenti colture:

**Vite**: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)*. Azione collaterale contro: Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Marciume nero degli acini o Black-rot *(Guignardia bidwellii)*,. Dosi di impiego: 170-190 g/hl (1,7-1,9 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso. Massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.
**Pomacee (Melo, Pero,Cotogno)**: controTicchiolatura *(Venturia inaequalis = Endostigma inaequalis* e *V. pyrina = Endostigma pyrina)*, Cancro rameale da *Nectria (Nectria galligena)*, Cancro rameale da *Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum)*, Cancro rameale da *Phomopsis (Phomopsis mali)*, Muffa a circoli *(Monilia fructigena)*, Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*, Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora)*. Dosi di impiego:
- trattamenti autunno-invernali e cancri: 135-145 g/hl (1,62-2,175 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
- trattamenti alla ripresa vegetativa(ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 110-120 g/hl (1,32-1,8 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 40-50 g/hl (0,480-0,750 kg/ha) nei trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. non cuprosensibili. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 15-35 g/hl (massimo 2,1 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.
**Nespolo**: contro Brusone o Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*,. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 140-190 g/hl (1,4-2,280 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino):** Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesco *(Taphrina deformans)*, Corineo *(Stigmina carpophila = Coryneum beijerinkii)*, Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)*, Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)*, Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)*, Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)*, Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni)*. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee (*Xanthomonas campestris* pv. *pruni)*, Deperimento batterico del pesco *(Pseudomonas syringae* pv. *persicae)*, Scabbia batterica dell'albicocco *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae)*. Dosi di impiego: 160-170 g/hl (1,6-2,040 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 20-40 g/hl (massimo 1,7 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.
**Agrumi**: contro, Marciume o Gommosi del colletto *(Phytophthora citrophthora, Phytophthora* spp.*)*, Allupatura *(Phytophthora* spp.), , Fumaggine *(Capnodium citri)*, Antracnosi *(Colletotrichum gloeosporioides)*.Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi *(Xanthomonas campestris)*.Trattamenti a partire da fine inverno. Dosi di impiego: 140-210 g/hl (1,4-2,1 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
**Olivo**: contro Occhio di pavone o Cicloconio *(Spilocaea oleagina = Cycloconium oleaginum)*, Rogna *(Pseudomonas syringae* subsp. *savastanoi)*, Fumaggine *(Capnodium* sp., *Cladosporium* sp.*)*..Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. Dosi di impiego: 160-220 g/hl (1,6-2,2 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
**Actinidia**: contro Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum, Phytophthora* spp.*)*, Alternaria *(Alternaria alternata)*, Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)*, Cancro batterico *(Pseudomonas syringae pv, syringae)*. Dosi d'impiego:210 g/hl (2,1 kg/ha) per interventi sul bruno;. Massimo 2 applicazioni sul bruno, per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 55-100 g/hl (massimo 4 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.
**Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno e Mandorlo): ):** Mal dello stacco del nocciolo *(Cytospora corylicola)*, ,Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis)*.
Attività collaterale contro Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris* pv. *juglandis)*, Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris* pv. *corylina)*, Cancro batterico del nocciolo *(Pseudomonas syringae* pv. *avellanae)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 160-170 g/hl (1,6-1,7 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale. Per **Mandorlo**:dosi di impiego: 160-170 g/hl (1,6-2,04 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Fruttiferi minori e Piccoli frutti (Mirtillo, Ribes, Lampone, Mora, Uva spina):** Septoriosi del rovo *(Mycosphaerella rubi)*,. Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 160-170 g/hl (1,280-1,7 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
**ORTAGGI A FRUTTO:**
**1.Solanacee (Pomodoro, Melanzana)**
**Pomodoro:** contro Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans)*, Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae* var. *parasitica)*, Picchiettatura batterica *(Pseudomonas syringae* pv. *tomato)*, Maculatura batterica *(Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 140-160 g/hl (1,4-1,6 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Melanzana:** Vaiolatura dei frutti o Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (1,1-1,5 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**2.Cucurbitacee con buccia commestibile in campo e serra (Cetriolo,**

**Cetriolino, Zucchino). Cucurbitacee con buccia non commestibile solo in campo (Anguria, Melone, Zucca):** contro Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*, Antracnosi *(Colletotrichum lagenarium)*, Maculatura angolare *(Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità.Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,880-1,5 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A BULBO (Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno):** contro Peronospora *(Peronospora schleideni)*,.. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,660-1,5 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio, Rucola, Spinacio):** contro Peronospora della lattuga *(Bremia lactucae)*, Alternariosi delle crucifere *(Alternaria porri* f.sp. *cichorii)*, Antracnosi delle insalate *(Marssonina panottoniana)*, Peronospora dello spinacio *(Peronospora farinosa* f.sp. *spinaciae)*, Antracnosi dello spinacio *(Colletotrichum dematium* f.sp. *spinaciae)*, Marciume batterico della lattuga *(Pseudomonas cichorii)*, Maculatura batterica della lattuga *(Xanthomonas campestris* pv. *vitians)*.

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,660-1,5 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**CAVOLI:** a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo. Contro: Peronospora delle crucifere *(Peronospora brassicae)*, Micosferella del cavolo *(Mycosphaerella brassicicola)*, Alternariosi del cavolo *Alternaria brassicola, A. brassicae)*, Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo *(Xanthomonas campestris* pv. *campestris)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,660-1,5 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava):** contro Antracnosi del fagiolo *(Colletotrichum limdemuthianum), )*, Peronospora del fagiolo *(Phytophthora phaseoli)*,Peronospora del pisello *(Peronospora pisi)*, Antracnosi del pisello *(Ascochyta pisi)*, Antracnosi della fava *(Ascochyta fabae)*, Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo *(Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola*), Maculatura comune del fagiolo *(Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli)*, Maculatura batterica del pisello *(Pseudomonas syringae* pv. *pisi)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,660-1,5 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc), FORESTALI (Cipresso, ecc.):** contro Peronospora della rosa *(Peronospora sparsa)*, , Ticchiolatura della rosa *(Marssonina rosae)*, Alternariosi del garofano *(Alternaria dianthi)*, , Disseccamento del lauroceraso *(Sphaeropsis malorum)*,.Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,660-1,5 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**Cipresso:** contro il Cancro del cipresso (*Coryneum=Seiridium cardinale)* Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 290-360 g/hl (2,320-3,6 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

**PATATA:** contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*, Alternariosi *(Alternaria porri* f.sp. *solani)*, Attività collaterale contro Batteriosi. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia Dosi di impiego: 170-210 g/hl (1,7-2,1 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

**TABACCO:** contro la Peronospora del tabacco *(Peronospora tabacina)* e Marciume basale del fusto *(Phytophthora nicotianae)*. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 140-180 g/hl (1,4-1,8 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali, 500-600 l/ha per le oleaginose e barbabietola da zucchero). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

**AVVERTENZA**: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

**FITOTOSSICITÀ:** non trattare durante la fioritura.

Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro da mensa, melanzana ortaggi a bulbo, cucurbitacee a buccia edibile, legumi, ; 7 giorni prima della raccolta per ortaggi a foglia, cucurbitacee a buccia inedibile, 10 giorni per il pomodoro da industria, 14 giorni prima della raccolta per olivo, patata, cavoli; 21 giorni per la vite, per applicazioni in post-fioritura.

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

*Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del* 9 GIU. 2016



16A04778

DECRETO 9 giugno 2016.

**Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di captano, sulla base del dossier CAPTAIN 80 WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva captano;

Visto in particolare, che il regolamento (UE) n. 404/2015 della commissione del 1° marzo 2015 che proroga approvazione sulla sostanza attiva captano fino al 31 luglio 2018;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Santhane DF n. reg. 12233 riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi con nuova lettera d'accesso agli studi di All. II e All. III relativo al prodotto fitosanitario Santhane DF n. reg. 12233 riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier Captain 80 WG (*registration report-RR*) relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Captain 80 WG, n. reg. 16242 presentato dall'impresa Sharda Europe bvba, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (*draft registration report-DRR*) messo a disposizione degli stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 13 novembre 2014;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, a sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa sopra indicata per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento Captain 80 WG, n. reg. 16242 è stata esaminata dallo stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel dossier Captain 80 WG (*registration report-RR*);

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier Captain 80 WG conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 9 giugno 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **captano** è ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CAPTAIN 80 WG di All. III fino **al 31 luglio 2018** ai sensi del Reg. (UE) 404/2015 della commissione del 1 marzo 2015.

| | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa | Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12233 | SANTHANE DF | 21/07/2004 | Sipcam S.p.A | **PERICOLO** H317-H318-H332-H351-H400; EUH 401; P201-P260-P273-P280-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P363-P391-P501. |
| | **Modifiche autorizzate:** - Cambio di composizione minore in adeguamento al prodotto di riferimento - Eliminazione delle colture: **pesche, nettarine, cotogno, nashi, albicocco, susino, ciliegio, pomodori, fragole.** | | | | |

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

# SANTHANE® DF

**Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di mele e pere**
**Granuli idrodispersibili**

SANTHANE DF - Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Captano puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100
® Marchio registrato

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Provoca gravi lesioni oculari (H318). Nocivo se inalato (H332). Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

**PERICOLO**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Procurarsi le istruzioni prima dell'uso (P201). Non respirare la polvere/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P260). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico (P308+P313). Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico (P310). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente (P501).

**SIPCAM Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.**
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 0371 5971

**Officina di produzione:**
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 12233 del 21.07.2004

Taglie: g 100-200-500 Kg. 1-5-10-20

Partita n. .........

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura di distribuzione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli orgamismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 15 m dai corpi idrici superficiali o rispettare una fascia non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali con utilizzo di tecniche che riducano la deriva del 50%. Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato sulla superficie delle foglie non sia completamente asciugato.

**Attenzione:** durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguti dispositivi di protezione, usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Per lavorazioni agricole indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
**Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.**

**MODALITÀ D'IMPIEGO**
SANTHANE DF è un fungicida preventivo che agisce per contatto, da impiegarsi su mele e pere

| Coltura | Patogeno | Dose | Indicazioni di impiego | N. max trattamenti/anno |
|---|---|---|---|---|
| Mele e Pere | Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) *Gloeosporium spp. Monilia spp.* | 1880 g/ha (riferiti a 1000-1500 lt acqua/ha) | Impiegare il prodotto dalla comparsa dei mazzetti fiorali (BBCH51/aprile). Tra un trattamento e quello successivo lascaire rascorrere minimo 10 giorni. | 7 |

**Compatibilità:** Il prodotto si impiega da solo.

**Fitotossicità:** Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di Melo (Stark, Delicious, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di Pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).

Per ridurre l'insorgere di fenomeni di resistenza, si consiglia l'impiego di fungicidi con diverso meccanismo d'azione.

**Sospendere i trattamenti** 21 giorni prima della raccolta di mele e pere

ATTENZIONE
**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

**Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del** 9 GIUGNO 2016

# SANTHANE® DF

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche di mele, pere

Granuli idrodispersibili

SANTHANE DF - Composizione
100 grammi di prodotto contengono

| | |
|---|---|
| Captano puro | g 80 |
| Coformulanti q.b. a | g 100 |

® Marchio registrato

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Provoca gravi lesioni oculari (H318). Nocivo se inalato (H332). Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

**PERICOLO**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Procurarsi le istruzioni prima dell'uso (P201). Non respirare la polvere/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P260). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico (P308+P313). Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico (P310). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente (P501).

**SIPCAM Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.**
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 0371 5971

**Officina di produzione:**
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. 12233 del 21.07.2004

Taglie: g 100

Partita n. .........

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura di distribuzione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli orgamismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 15 m dai corpi idrici superficiali o rispettare una fascia non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali con utilizzo di tecniche che riducano la deriva del 50%. Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato sulla superficie delle foglie non sia completamente asciugato.

**Attenzione:** durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguti dispositivi di protezione, usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Per lavorazioni agricole indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
**Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del** 9 GIUGNO 2016

**16A04769**

DECRETO 9 giugno 2016.

**Modifica del decreto 19 maggio 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di diflufenican e clodinafop, sulla base del dossier CHA 6251 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 19 maggio 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di diflufenican e clodinafop, sulla base del dossier CHA 6251 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;

Tenuto conto che i prodotti fitosanitari «Ravenas Estra» registrato al n. 14541 e «Minox Flex» registrato al n. 15400 a nome dell'impresa Cheminova A/S, riregistrati con il decreto dirigenziale 19 maggio 2016 hanno ottenuto una modifica di composizione minore;

Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del citato decreto 16 maggio 2016 è stata riportata la frase relativa alla rietichettatura delle confezioni dei prodotti da commercializzare e da utilizzare anziché quella prevista per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti fitosanitari stessi;

Ritenuto di dover modificare il decreto 19 maggio 2016 nella parte relativa allo smaltimento delle scorte sostituendo la frase relativa alla rietichettatura con la frase: «La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali»;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 19 maggio 2016 di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Ravenas Estra» registrato al n. 14541 e «Minox Flex» registrato al n. 15400 a nome dell'impresa Cheminova A/S viene così modificato nella parte relativa allo smaltimento delle scorte si sostituisce la frase relativa alla rietichettatura con la frase:

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per il prodotto fitosanitario con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell'allegato sono consentite secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica all'Impresa interessata.

Roma, 9 giugno 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

**16A04784**

DECRETO 9 giugno 2016.

**Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di idrossido di rame, sulla base del dossier COH 17 WG Phoenix di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE

e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva idrossido di rame;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva idrossido di rame decade il 30 novembre 2016, come indicato nell'allegato al Reg. (UE) 540/2011;

Visto in particolare, che il Reg. (UE) 232/2015 che proroga approvazione sulla sostanza attiva idrossido di rame fino al 31 gennaio 2018;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Copperfield» n. reg. 14869 riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario «Copperfield» n. reg. 14869 riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier COH 17 WG Phoenix (*registration report*-RR) relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Hydroram Progress» n. reg.16197 presentato dall'impresa Phoenix-DEL S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive idrossido di rame;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (*draft registration report*-DRR) messo a disposizione de-

gli stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 27 ottobre 2015;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, a sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa sopra indicata per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento «Hydroram Progress» n. reg. 16197 è stata esaminata dallo stato membro relatore Italia con esito favorevole cosi come indicato nel dossier «COH 17 WG Phoenix» (*registration report*-RR);

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 13774 in data 7 aprile 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa Phoenix-DEL S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva idrossido di rame, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier «COH 17 WG Phoenix» conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva idrossido di rame, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È approvate quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per il prodotto fitosanitario con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell'allegato sono consentite secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Phoenix-DEL S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 9 giugno 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **idrossido di rame** è ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier COH 17 WG Phoenix di All. III fino **al 31 gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 7 febbraio 2007 dell'ultima sostanza attiva approvata.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>14869</td><td>COPPERFIELD</td><td>25/11/2009</td><td>Phoenix-DEL S.r.l.</td><td>PERICOLO<br>H317-H318-H410- EUH 401- P280- P305+P351+P338-P363- P333+P313-P391-P501.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:<br>- Cambio di composizione minore in adeguamento al prodotto di riferimento<br>- Estensione alle colture: cucurbitacee con buccia non commestibile (anguria, melone, zucca) otaggi a bulbo (aglio, cipolla, cipolline, scalogno), patata.<br>- Eliminazione delle colture: fragola, ortaggi a stelo (carciofo, cardo, sedano, finocchio, asparago), ortaggi a foglia (lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, rucola, spinacio), cavolo, oleaginose.<br>- Eliminazione dell'officina di distibuzione: Syngenta Italia S.p.a.– Via Gallarate Milano</td></tr>
</table>

# COPPERFIELD

Fungicida a base di Rame sottoforma di Idrossido
in granuli idrodisperdibili
Gruppo FRAC: M1 Fungicida mulisito con attività di contatto

**COPPERFIELD**

Partita n.:*

COMPOSIZIONE
- Rame metallo...........g 17
(sotto forma di idrossido)
- sostanze coadiuvanti q.b. a 100

PERICOLO

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
**H317** – Può provocare una reazione allergica della pelle. **H318** - Provoca gravi lesioni oculari. **H410** - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** ,
**PREVENZIONE: P280** – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
**REAZIONE: P305 + P351 +P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P333+313** – In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. **P363** - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. **P391** - Raccogliere la fuoriuscita.
**SMALTIMENTO: P501** - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova
Tel. +39 049 8079517

**Stabilimento di produzione e/o confezionamento:**
**Cinkarna Celje Inc.Kidričeva 26, 3001 Celje, Slovenia**

Registrazione Ministero della Salute n. 14869 del 25/11/2009

Contenuto netto : g 250-500, kg 1-5-10-20-25

**Prescrizioni supplementari:**

Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 10 metri da corpi idrici superficiali per viti, kiwi, solanacee e cucurbitacee, fragole e piccoli frutti, ortaggi a bulbo, tabacco, cipresso, floreali/ornamentali, patate;
- 10 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per olivo
- 20 metri da corpi idrici superficiali e utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50% per pomacee, drupacee compresi noce e nocciolo.

Per gli alberi da frutto, per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da zona non coltivata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

**Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

**CARATTERISTICHE: COPPERFIELD** è un formulato in microgranuli idrodisperdibili che per il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

**CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

**COPPERFIELD,** a base di rame sotto forma di idrossido, trova impiego nelle seguenti colture:
**Vite**: contro Peronospora *(Plasmopara viticola).* Azione collaterale contro: Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Marciume nero degli acini o Black-rot *(Guignardia bidwellii).* Dosi di impiego: 235-330 g/hl (2,35-3,3 Kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso. Massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

**Pomacee (Melo, Pero,Cotogno)**: controTicchiolatura *(Venturia inaequalis = Endostigma inaequalis* e *V. pyrina = Endostigma pyrina)*, Cancro rameale da *Nectria (Nectria galligena)*, Cancro rameale da *Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum)*, Cancro rameale da *Phomopsis (Phomopsis mali)*, Muffa a circoli *(Monilia fructigena)*, Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*, Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora).* Dosi di impiego:
- trattamenti autunno-invernali e cancri: 235-245 g/hl (2,820-3,675 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
- trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 200-210 g/hl (2,4-3,15 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 70-80 g/hl (0,840-1,2 kg/ha) nei trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. non cuprosensibili. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 30-65 g/hl (massimo 4 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

**Nespolo**: contro Brusone o Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*,. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 260-330 g/hl (2,6-3,960 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

**Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino):** Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesco *(Taphrina deformans)*, Corineo *(Stigmina carpophila = Coryneum beijerinkii)*, Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)*, Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)*, Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)*, Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)*, Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni).* Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee (*Xanthomonas campestris* pv. *pruni)*, Deperimento batterico del pesco *(Pseudomonas syringae* pv. *persicae)*, Scabbia batterica dell'albicocco *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae).* Dosi di impiego: 295-310 g/hl (2,950-3,720 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 45-65 g/hl (massimo 4 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

**Olivo**: contro Occhio di pavone o Cicloconio *(Spilocaea oleagina = Cycloconium oleaginum)*, Rogna *(Pseudomonas syringae* subsp. *savastanoi)*, Fumaggine *(Capnodium* sp., *Cladosporium* sp.,). Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. Dosi di impiego: 270-390 g/hl (2,7-3,9 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

**Actinidia**: contro Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum, Phytophthora* spp.*)*, Alternaria *(Alternaria alternata)*, Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)*, Cancro batterico *(Pseudomonas syringae pv, syringae)*. Dosi d'impiego: 410 g/hl (4,1 kg/ha) per interventi sul bruno; 270 g/hl (2,7 kg/ha) per interventi in vegetazione.). Massimo 2 applicazioni sul bruno e 4 applicazioni sul verde, per ciclo colturale.
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 110-200 g/hl (massimo 8,240 kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

**Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno e Mandorlo):** contro Mal dello stacco del nocciolo *(Cytospora corylicola)*, ,Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis)*.
Attività collaterale contro Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris* pv. *juglandis)*, Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris* pv. *corylina)*, Cancro batterico del nocciolo *(Pseudomonas syringae* pv. *avellanae)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 295-330 g/hl (2,950-3,3 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale. Per **Mandorlo**: dosi di impiego: 295-310 g/hl (2,950-3,720 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Fruttiferi minori e Piccoli frutti (Mirtillo, Ribes, Lampone, Mora, Uva spina):** Septoriosi del rovo *(Mycosphaerella rubi)*,. Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 290-320 g/hl (2,320-3,2 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A FRUTTO:**
**1.Solanacee (Pomodoro, Melanzana)**
**Pomodoro:** contro Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans)*, Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae* var. *parasitica)*, Picchiettatura batterica *(Pseudomonas syringae* pv. *tomato)*, Maculatura batterica *(Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 290-330 g/hl (2,9-3,3 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
**Melanzana:** Vaiolatura dei frutti o Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*. Dosi di impiego: 225-290 g/hl (2,250-2,9 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
**2.Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Cetriolino, Zucchino) solo uso in serra. Cucurbitacee con buccia non commestibile (Anguria, Melone, Zucca):** contro Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*, Antracnosi *(Colletotrichum lagenarium)*, Maculatura angolare *(Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 225-300 g/hl (1,8-3 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

**ORTAGGI A BULBO (Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno):** contro Peronospora *(Peronospora schleideni)*, Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 225-290 g/hl (1,350-2,9 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava):** contro Antracnosi del fagiolo *(Colletotrichum limdemuthianum)*, Peronospora del fagiolo *(Phytophthora phaseoli)*,Peronospora del pisello *(Peronospora pisi)*, Antracnosi del pisello *(Ascochyta pisi)*, Antracnosi della fava *(Ascochyta fabae)*, Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo *(Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola)*, Maculatura comune del fagiolo *(Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli)*, Maculatura batterica del pisello *(Pseudomonas syringae* pv. *pisi)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 225-290 g/hl (1,350-2,9 kg/ha). Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

**FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc), FORESTALI (Cipresso, ecc.):** contro Peronospora della rosa *(Peronospora sparsa)*, , Ticchiolatura della rosa *(Marssonina rosae)*, Alternariosi del garofano *(Alternaria dianthi)*, , Disseccamento del lauroceraso *(Sphaeropsis malorum)*,.Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 225-270 g/hl (1,350-2,7 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
**Cipresso:** contro il Cancro del cipresso (*Coryneum=Seiridium cardinale)* Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 350-400 g/hl (2,8-4 kg/ha). Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

**PATATA:** contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*, Alternariosi *(Alternaria porri* f.sp. *solani)*. Attività collaterale contro Batteriosi. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia Dosi di impiego: 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha). Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

**TABACCO:** contro la Peronospora del tabacco *(Peronospora tabacina)* e Marciume basale del fusto *(Phytophthora nicotianae)*. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 235-290 g/hl (2,350-2,9 kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali, 500-600 l/ha per le oleaginose e barbabietola da zucchero). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

**AVVERTENZA**: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

**FITOTOSSICITÀ:** non trattare durante la fioritura.
Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro da mensa, ortaggi a bulbo, cucurbitacee a buccia edibile, legumi, melanzana ; 7 giorni prima della raccolta per cucurbitacee a buccia inedibile, 10 giorni per il pomodoro da industria, 14 giorni prima della raccolta per olivo, patata ; 21 giorni per la vite, per applicazioni in post-fioritura.

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .......... 9 GIUGNO 2016

16A04785

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Itaca società cooperativa sociale», in Varazze e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Itaca società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 14 ottobre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 228.442,00, si riscontra una massa debitoria di € 543.163,00 ed un patrimonio netto negativo di € 316.306,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Itaca società cooperativa sociale», con sede in Varazze (SV) (codice fiscale 01546120096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Gonella, nato ad Acqui Terme (AL) l'11 agosto 1969 (codice fiscale GNLDNL69M11A052Q), e domiciliato in Albenga (SV), via dott. Niccolari, n. 6/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2016

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04768**

---

DECRETO 4 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «CO.SER.ASS. Società cooperativa sociale», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «CO.SER.ASS. Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 220.595,00, si riscontra una massa debitoria di € 447.109,00 ed un patrimonio netto negativo di € 269.005,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.SER.ASS. Società cooperativa sociale», con sede in La Spezia (codice fiscale 01077090114) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Marrani, nato a Sarzana (SP) il 29 maggio 1958 (codice fiscale MRRRRT58E29I449A) ivi domiciliato in viale della Pace, n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 maggio 2016

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**16A04791**

---

DECRETO 16 maggio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Unicooper Lazio società cooperativa», in Roma.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Consorzio Unicooper Lazio Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 giugno 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 62.219,00, si riscontra una massa debitoria di € 197.878 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 145.402,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Unicooper Lazio Società Cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 04037671007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum viatae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, e domiciliato a Roma, via Chiana n. 48.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2016

*Il Ministro:* CALENDA

**16A04779**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Teva».

*Estratto determina V&A n. 1055/2016 del 7 giugno 2016*

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC relativamente al medicinale DULOXETINA TEVA.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

precedente titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - codice fiscale n. 11654150157.

Medicinale DULOXETINA TEVA.

Confezioni AIC:

043844012 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister pvc/aclar//pvc-al;

043844024 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844036 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844048 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844051 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844063 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844075 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844087 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844099 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 120 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844101 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844113 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844125 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844137 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844149 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844152 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844164 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844176 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844188 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 120 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844190 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone hdpe;

043844202 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844214 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844226 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844238 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844240 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844253 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844265 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 84 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844277 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844289 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844291 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 120 capsule in blister pvc/aclar/pvc-al;

043844303 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844315 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844327 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844339 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844341 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844354 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844366 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 84 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844378 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844380 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844392 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 120 capsule in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al;

043844404 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone hdpe;

043844416 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 200 capsule in flacone hdpe

è ora trasferita alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Sandoz Gmbh - Codice S.I.S. 1771.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04786**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanyl Hameln»

*Estratto determina V&A n. 1056/2016 del 7 giugno 2016*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

precedente titolare A.I.C.: Hameln Pharmaceuticals GmbH

Codice S.I.S. 2198.

Medicinale: FENTANYL HAMELN.

Confezione AIC n.:

035693011 - 50 mcg/ml 5 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile;

035693023 - 50 mcg/ml 10 fiale da 10 ml di soluzione iniettabile;

035693035 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

035693047 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 50 ml;

035693050 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 50 ml,

è ora trasferita alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Hameln Pharma Plus GmbH.

Codice S.I.S. 2838.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A04787**

## Revoca, su rinuncia, di AIC rilasciata con procedura di importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determinazione aRM - 118/2016 - 2937 del 3 giugno 2016 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati:

Medicinale: MOVICOL.

Confezione: 041053012.

Descrizione: polvere os 20 bustine 13,8 g.

Paese di origine: Francia.

Medicinale: MUCOSOLVAN.

Confezione: 038384018.

Descrizione: «3 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml.

Paese di origine: Spagna.

Medicinale: NORLEVO.

Confezione: 042665012.

Descrizione: «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Paese di origine: Francia.

Medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA.

Confezione: 042347017.

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Paese di origine: Regno Unito.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 041972047.

Descrizione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Paese di origine: Repubblica Ceca.

Medicinale: PRAVASTATINA SANDOZ GMBH.

Confezione: 043179011.

Descrizione: «40 mg compresse» 14 compresse in blister ALU/ALU.

Paese di origine: Regno Unito.

Medicinale: SINVACOR.

Confezione: 043650011.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Paese di origine: Spagna.

Medicinale: SINVACOR.

Confezione: 043650023.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Paese di origine: Spagna.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 039335017.

Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Paese di origine: Spagna.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 039335029.

Descrizione: «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Paese di origine: Grecia.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 039335031.

Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Paese di origine: Grecia.

Medicinale: TRIATEC.

Confezione: 037956048.

Descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Paese di origine: Germania.

Medicinale: TRIATEC.

Confezione: 037956051.

Descrizione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Paese di origine: Germania.

Medicinale: TRIATEC.

Confezione: 037956063.

Descrizione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Paese di origine: Norvegia.

Medicinale: TRIATEC.

Confezione: 037956075.

Descrizione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Paese di origine: Norvegia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**16A04788**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Vi.Rel Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 128/2016 - 1270 del 3 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della VI.REL Pharma S.a.s. di Carletto Lorella e C., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LANSOPRAZOLO VI.REL PHARMA.

Confezione: 042786018.

Descrizione: «15 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule.

Medicinale: LANSOPRAZOLO VI.REL PHARMA.

Confezione: 042786020.

Descrizione: «30 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**16A04789**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Scopolamina Bromidrato S.A.L.F.».

Con la determinazione n. aRM - 129/2016 - 141 del 3 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della S.A.L.F. Spa Laboratorio Farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SCOPOLAMINA BROMIDRATO S.A.L.F.

Confezione: 030683015.

Descrizione: «0,25 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**16A04790**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramigen»

Con la determinazione n. aRM - 130/2016 - 2322 del 7 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PRAMIGEN:

confezione: 039847013;

descrizione: «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847025;

descrizione: «0,088 mg compresse» 90 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847037;

descrizione: «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847049;

descrizione: «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847052;

descrizione: «0,18 mg compresse» 90 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847064;

descrizione: «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847076;

descrizione: «0,35 mg compresse» 30 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847088;

descrizione: «0,35 mg compresse» 90 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847090;

descrizione: «0,35 mg compresse» 100 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847102;

descrizione: «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847114;

descrizione: «0,7 mg compresse» 90 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847126;

descrizione: «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847138;

descrizione: «1,1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847140;

descrizione: «1,1 mg compresse» 90 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL;

confezione: 039847153;

descrizione: «1,1 mg compresse» 100 compresse in blister OPA//AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**16A04801**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Alter».

Con la determinazione n. aRM - 131/2016 - 2753 del 7 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Laboratori Alter S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ALENDRONATO ALTER:

confezione: 038471013;

descrizione: «70 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 038471025;

descrizione: «70 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 038471037;

descrizione: «70 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**16A04802**

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Tecnogen Società per azioni.**

Con la determinazione n. aM - 88/2016 del 9 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Caserta (CE) località La Fagianeria (loc. Piana di Monte Verna), rilasciata alla società Tecnogen Società per azioni.

**16A04803**

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Germo S.p.a.**

Con la determinazione n. aM - 90/2016 del 9 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di MEDICINALI dell'officina farmaceutica sita in Cormano (MI) via Giotto nn. 19/21, rilasciata alla società Germo S.p.a.

**16A04804**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Sandoz GMBH».**

Con la determinazione n. aRM - 117/2016 - 1771 del 3 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IRINOTECAN SANDOZ GMBH:

confezione: 039911019;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 mg/2 ml;

confezione: 039911021;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 40 mg/2 ml;

confezione: 039911033;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 40 mg/2 ml;

confezione: 039911045;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg/5 ml;

confezione: 039911058;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg/5 ml;

confezione: 039911060;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 mg/5 ml;

confezione: 039911072;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 150 mg/7,5 ml;

confezione: 039911084;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 150 mg/7,5 ml;

confezione: 039911096;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 150 mg/7,5 ml;

confezione: 039911108;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 300 mg/15 ml;

confezione: 039911110;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500 mg/25 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**16A04805**

## COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

**Proroga della durata dell'amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione.**

La Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, con delibera del 25 maggio 2016, ha prorogato di sei mesi l'amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione, disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 maggio 2015. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - applicabile ai fondi pensione per effetto del richiamo contenuto nell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005 -, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 181 del 2016, come previsto dall'art. 3, comma 3, di quest'ultimo.

**16A04771**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Riesame all'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Brescia ubicata in Monfalcone, della società A2A S.p.a.**

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC_MIN 0000161 del 7 giugno 2016, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA - DEC - 2009 - 229 del 24 marzo 2009 e aggiornata con decreto n. DEC - MIN - 2014 - 127 del 24 aprile 2014, rilasciata alla società A2A S.p.A, identificata dal codice fiscale 11957540153, con sede legale in via Lamarmora, 230 - 25124 - Brescia, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata comune di Monfalcone (GO), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

**16A04783**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1349 |
| Yen | 121,58 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,023 |
| Corona danese | 7,4377 |
| Lira Sterlina | 0,7872 |
| Fiorino ungherese | 311,45000 |
| Zloty polacco | 4,3776 |
| Nuovo leu romeno | 4,5192 |
| Corona svedese | 9,2460 |
| Franco svizzero | 1,1051 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,2935 |
| Kuna croata | 7,5075 |
| Rublo russo | 74,1968 |
| Lira turca | 3,3014 |
| Dollaro australiano | 1,5417 |
| Real brasiliano | 3,9934 |
| Dollaro canadese | 1,4665 |
| Yuan cinese | 7,4520 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8154 |
| Rupia indonesiana | 15162,2600 |
| Shekel israeliano | 4,3502 |
| Rupia indiana | 75,9995 |
| Won sudcoreano | 1323,0000 |
| Peso messicano | 21,0626 |
| Ringgit malese | 4,6472 |
| Dollaro neozelandese | 1,6378 |
| Peso filippino | 52,3980 |
| Dollaro di Singapore | 1,5424 |
| Baht tailandese | 40,0280 |
| Rand sudafricano | 17,0065 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**16A04814**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1348 |
| Yen | 122,16 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4364 |
| Lira Sterlina | 0,7788 |
| Fiorino ungherese | 310,48 |
| Zloty polacco | 4,3486 |
| Nuovo leu romeno | 4,5073 |
| Corona svedese | 9,2238 |
| Franco svizzero | 1,0979 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,2225 |
| Kuna croata | 7,5128 |
| Rublo russo | 73,7121 |
| Lira turca | 3,2897 |
| Dollaro australiano | 1,526 |
| Real brasiliano | 3,9788 |
| Dollaro canadese | 1,4505 |
| Yuan cinese | 7,4579 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8145 |
| Rupia indonesiana | 15032,7 |
| Shekel israeliano | 4,3356 |
| Rupia indiana | 75,7405 |
| Won sudcoreano | 1311,68 |
| Peso messicano | 21,0712 |
| Ringgit malese | 4,605 |
| Dollaro neozelandese | 1,632 |
| Peso filippino | 52,229 |
| Dollaro di Singapore | 1,5362 |
| Baht tailandese | 39,99 |
| Rand sudafricano | 16,8695 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**16A04815**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1378 |
| Yen | 121,77 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4364 |
| Lira Sterlina | 0,78048 |
| Fiorino ungherese | 310,09 |
| Zloty polacco | 4,3228 |
| Nuovo leu romeno | 4,5064 |
| Corona svedese | 9,2283 |
| Franco svizzero | 1,0942 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,2055 |
| Kuna croata | 7,5285 |
| Rublo russo | 72,5458 |
| Lira turca | 3,2799 |
| Dollaro australiano | 1,5228 |
| Real brasiliano | 3,8786 |
| Dollaro canadese | 1,443 |
| Yuan cinese | 7,4727 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8338 |
| Rupia indonesiana | 15025,79 |
| Shekel israeliano | 4,3531 |
| Rupia indiana | 75,721 |
| Won sudcoreano | 1311,38 |
| Peso messicano | 20,682 |
| Ringgit malese | 4,5811 |
| Dollaro neozelandese | 1,6226 |
| Peso filippino | 52,223 |
| Dollaro di Singapore | 1,5337 |
| Baht tailandese | 39,994 |
| Rand sudafricano | 16,7612 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**16A04816**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 giugno 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1343 |
| Yen | 120,72 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4362 |
| Lira Sterlina | 0,78438 |
| Fiorino ungherese | 311,44 |
| Zloty polacco | 4,3321 |
| Nuovo leu romeno | 4,5095 |
| Corona svedese | 9,2433 |
| Franco svizzero | 1,0916 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,2489 |
| Kuna croata | 7,536 |
| Rublo russo | 72,822 |
| Lira turca | 3,285 |
| Dollaro australiano | 1,525 |
| Real brasiliano | 3,8378 |
| Dollaro canadese | 1,4459 |
| Yuan cinese | 7,4405 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8047 |
| Rupia indonesiana | 15073,44 |
| Shekel israeliano | 4,361 |
| Rupia indiana | 75,6925 |
| Won sudcoreano | 1316,56 |
| Peso messicano | 20,6766 |
| Ringgit malese | 4,5911 |
| Dollaro neozelandese | 1,5936 |
| Peso filippino | 52,188 |
| Dollaro di Singapore | 1,5336 |
| Baht tailandese | 39,95 |
| Rand sudafricano | 16,816 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**16A04817**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 giugno 2016**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1304 |
| Yen | 120,79 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,026 |
| Corona danese | 7,4356 |
| Lira Sterlina | 0,7848 |
| Fiorino ungherese | 311,39 |
| Zloty polacco | 4,3591 |
| Nuovo leu romeno | 4,5148 |
| Corona svedese | 9,3233 |
| Franco svizzero | 1,0885 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,2725 |
| Kuna croata | 7,539 |
| Rublo russo | 73,142 |
| Lira turca | 3,2994 |
| Dollaro australiano | 1,5274 |
| Real brasiliano | 3,8662 |
| Dollaro canadese | 1,441 |
| Yuan cinese | 7,4143 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7738 |
| Rupia indonesiana | 15029,37 |
| Shekel israeliano | 4,3532 |
| Rupia indiana | 75,52 |
| Won sudcoreano | 1316,14 |
| Peso messicano | 20,8033 |
| Ringgit malese | 4,5985 |
| Dollaro neozelandese | 1,595 |
| Peso filippino | 51,978 |
| Dollaro di Singapore | 1,5307 |
| Baht tailandese | 39,79 |
| Rand sudafricano | 17,0584 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**16A04818**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Espunzione dell'immobile denominato «Batteria Siacci», in Anzio**

Con decreto direttoriale n. 288/3/5/2016 datato 22 marzo 2016 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2011, dell'immobile demaniale denominato «Batteria Siacci», sito nel Comune di Anzio (Roma), riportato al n. 20 dell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 datato 8 settembre 2010 di individuazione degli immobili da assoggettare alle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-*bis*, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**16A04774**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Paluzza**

Con decreto interdirettoriale n. 290/3/5/2016 datato 24 marzo 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della porzione demaniale facente parte dell'ex sbarramento difensivo denominato «Torre Moscardo - Timau - Passo Monte Croce Carnico», sita nel Comune di Paluzza (Udine), riportata nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 2 particelle n. A e C, foglio n. 4, particelle n. 91, 92 e 93, foglio n. 9, particelle n. 372 e 378, foglio n. 13 particella n. 81, foglio n. 14, particelle n. 98, 104 e 446, foglio n. 42, particelle n. 509, 510, 512, 514, 515, 517, 519, 520, 522, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 541 e 543, foglio n. 43, particelle n. 387, 389, 390, 391, 392 e 393, foglio n. 44, particelle n. 427, 428, 430 e 432, foglio n. 45, particelle n. 315, 452 e 467 e al foglio n. 47, particelle n. 12 e 817, per una superficie complessiva di mq. 48.606, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

**16A04775**

**Dismissione definitiva, previa sclassifica dell'immobile denominato «Stradine interpoderali», in Roverè della Luna**

Con decreto interdirettoriale n. 298/3/5/2016 datato 11 aprile 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Stradine interpoderali», sito nel Comune di Roverè della Luna (Trento), riportato in c.c. Roverè della Luna alla p.t. 541 pp.ff. 529/1 e 529/2, per una superficie complessiva di mq. 1.198, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

**16A04776**

**Espunzione dell'immobile denominato «Stazione Radio ex Forte San Felice (aliquota)», in Verona**

Con decreto direttoriale n. 282/3/5/2016 datato 11 gennaio 2016 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2011, dell'immobile demaniale denominato «Stazione Radio ex Forte San Felice (aliquota)», sito nel Comune di Verona in via Caroto, riportato al n. 61 dell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 datato 8 settembre 2010 di individuazione degli immobili da assoggettare alle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-*bis*, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**16A04777**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «opere di infrastrutture del nucleo industriale di Calitri».**

Con decreto n. 1537 del 18 maggio 2016 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri» - l'espropriazione definitiva in favore dei Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 61, particelle n. 273 di mq. 460, n. 996 ex 274 di mq. 650 e n. 1001 ex 565 di mq. 1.690 - indennità liquidata € 953.178,54 - ditta Cicoira Vincenzo e Cicoira Antonietta;

foglio 61, particelle n. 250 di mq. 960, n. 254 di mq. 1.120 e n. 255 di mq. 1.260 - indennità liquidata € 23.105,69 - ditta Piumelli Emma, Piumelli Guseppe, Piumelli Maria Gaetana e Piumelli Tommaso;

foglio 64, particelle n. 699 ex 198 di mq. 760, n. 700 ex 199 di mq. 480, n. 200 di mq. 560 e n. 201 di mq. 310 - indennità liquidata € 1.439,30 - ditta Di Cecca Iolanda;

foglio 64, particelle n. 195 di mq. 290 e n. 16 di mq. 230 - indennità liquidata € 1,267,59 - ditta Di Milia Antonietta;

foglio 64, particelle 196 di mq. 940, n. 193 di mq. 870, n. 594 di mq. 100, n. 197 di mq. 300, n. 198 di mq. 920 e n. 199 di mq. 600 - indennità liquidata € 667,95 - ditta Di Milia Antonietta.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

**16A04780**

**Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/6012 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Nerico».**

Con decreto n. 1538 del 18.5.2016 del Commissario *ad acta* ex art. 86 L. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/6012 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Nerico» - L'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, del seguenti immobili siti nei Comune di Calitri (AV):

foglio 59, particelle n. 1342 ex 854 di mq. 60 e n. 1345 ex 855 dì mq. 212 - indennità liquidata €. 624,24 - ditta Errico Rosa,

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

**16A04781**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-148) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.